COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.
PA	G. Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Contunicazione del Presidente:	Regolazioni finanziarie connesse con le
Presidente	integrazioni di prezzo sul bilancio dello
PRESIDENTE	State per 1 generi annientari. (194). 144
Disegno di legge (Discussione e approva-	PRESIDENTE
zione):	CHIARAMELLO
Provvedimenti economici per i dipendenti	Ronza
statalı (Approvato dalla V Commissione	ASSENNATO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34 SCHIRATTI
PRESIDENTE	Dr. 2004
Sullo	Dr. Manusco Canadayo
PIERACCINI	Vranzmistr Cottonomotomio de Stato mom il
PRETI	$_{36}$ $tesoro$
CAVALLARI VINCENZO	
Vicentini, Sottosegretario di Stato per il tesoro	Disegni di legge (Discussione ed approva- zione):
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (284)
De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti	PRESIDENTE 153, 154, 155, 156, 157, 158
ad agevolare i finanziamentı occorrentı	TROISI
alla seconda giunta del C.A.S.A.S. per	CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di
lo svolgimento della sua attività a fa-	Stato per le finanze . 154, 155, 156, 158
vore della ricostruzione delle abita-	CAVALLARI VINCENZO 154, 155, 156
zioni distrutte a causa di eventi bellici.	157, 158
	CHIARAMELLO
PRESIDENTE	
ARCAINI, Relatore	
Dugoni	1
	GILLING THEODIL 1
Sullo	100011111111111111111111111111111111111
tesoro	Concessione alla Valle d'Aosta di acconti
CHIARAMELLO	sulle quote di proventi erariali, per gli
BIASUTTI	1 appl 1051 1059 a 1059 (205) 159
FERRERI PIETRO	PRESIDENTE 158, 161, 162
SELVAGGI	CHIARAMELLO, Relatore 158, 162

]	PAG.
	Dugon	I												1	6 0.	161
	Coggio	LA.												1	60,	161
	ASSEN	OTA														161
	VALSEC	CHI.														161
	CASTEL						,	So	tte	se	gre	eta	ric)	di	
	Stato	per	le	fi	na	nz	e		٠							161
	Caiati															161
	DE MA	RTIN	0	FF	AI	NС	ES	CO								162
Vo	tazione	segr	ret	a:												
	Presid	ENTI	Ξ.													162

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Grasso Nicolosi Anna sostituisce nella seduta odierna l'onorevole Amendola Giorgio.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti economici per i dipendenti statali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Urgenza). (489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti economici per i dipendenti statali ».

Su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato, riferirò io stesso, avvertendo nel contempo i colleghi che per non dare l'impressione di ritardarne l'approvazione, anzi, per anticiparla quanto più possibile, ho avuto cura di pregare la Presidenza della Camera di assegnarlo alla nostra Commissione in sede legislativa.

È inutile che spenda molte parole, per illustrare il contenuto di questo provvedimento. I colleghi sanno che venne già corrisposta qualche mese fa la metà della tredicesima mensilità, come anticipo di miglioramenti futuri che dovranno essere corrisposti ai dipendenti statali.

Quindi, in mancanza di questo provvedimento, il 16 dicembre 1953 i dipendenti dello Stato dovrebbero percepire soltanto l'altra metà della tredicesima mensilità, a completamento di quanto già ad essi corrisposto.

In virtù di questa legge, che io propongo di approvare subito, verrebbe pagata invece ai dipendenti dello Stato, alla metà di questo mese, la tredicesima mensilità intera.

Così viene disposto al primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 1, facendo riferimento agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, vuole estendere la disposizione anche ai segretari comunali e provinciali, estensione più che mai naturale; nonché – nei limiti però della autonomia dei comuni – al personale dipendente dai comuni e al personale dipendente dagli enti parastatali e di diritto pubblico.

L'articolo 2 riguarda l'onere finanziario di 17 miliardi, che viene coperto con le modifiche di cui al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, che verrà ben presto sottoposto alla nostra Commissione per la ratifica. Viene coperto cioé con i proventi derivanti dalle modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, nonché dalle modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Poiché conosco l'attesa che vi è per l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non mi permetto di presentare un formale emendamento, perché il suo eventuale accoglime. Ito costringerebbe a rinviare il disegno di legge al Senato. Con ciò non interpreterei affatto il desiderio di un milione e mezzo di statali – o quasi – che sono interestati a questo provvedimento.

Debbo però rivolgere una precisa domanda al Governo e al relatore. Un ordine del giorno, approvato all'unanimità dalla nostra Commissione nella seduta del 30 ottobre scorso, col consenso del Governo, impegnava il Governo stesso a presentare questo disegno di legge in maniera che quest'anno la tredicesıma mensilità fosse uguale – il testo diceva non inferiore – alla tredicesima mensilità percepita per il 1952. In altri termini, siccome con un disegno di legge n. 283 approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa il 30 ottobre 1953, era stato stabilito che la ritenuta a favore del tesoro per la 13ª mensilità ai pensionati dovesse aver vigore da questo anno, ci preoccupammo in quella occasione di far presente al Governo che si sarebbe dovuto provvedere alla maggiorazione della 13ª mensilità, in modo che, pur lasciando l'accantonamento tecnico inerente alla 13ª

mensilità ai pensionati, in sostanza i dipendenti statali avrebbero avuto per il 1953 la 13ª mensilità nella uguale misura che percepirono nel 1952.

Ora, o io sono un lettore poco attento, o i termini con cui la legge è stata formulata non sono chiari, oppure, viceversa, non si è tenuto conto di questo ordine del giorno.

Prego quindi il Governo di voler dire come intenda mantenere l'impegno assunto, con l'assenso del Sottosegretario di Stato onorevole Zotta, relativamente all'ordine del giorno di cui ho parlato, evitando che con la ritenuta del 6 per cento venga decurtata, rispetto all'anno precedente, la 13ª mensilità degli statali per il 1953.

Mi riservo, qualora la risposta non dovesse essere soddisfacente, di presentare proposta concreta in altra sede, aggiungendo solo che, se non la presento ora, lo faccio soltanto per non ritardare l'approvazione del presente disegno di legge. Riaffermo però che l'ordine del giorno accettato dal Governo, lo impegna a trovare la forma perché esso abbia piena esecuzione

PIERACCINI. Mi associo all'osservazione dell'onorevole Sullo. Anche io sono dell'opinione che, per ovvie ragioni, non possiamo ritardare l'approvazione del provvedimento in esame; ma è inutile che il Parlamento voti degli ordini del giorno, che costituiscono degli impegni precisi, quando da parte del Governo si continua a non tenerli in considerazione.

C'è un'altra osservazione, che si connette con la lotta che gli statali e in genere i dipendenti pubblici stanno sostenendo in questo momento, la quale proprio oggi si manifesta nello sciopero generale, deciso da tutti i sindacati. È la lotta che gli statali sostengono per ottenere i miglioramenti economici.

Il disegno di legge che abbiamo oggi in esame non è un disegno di legge completo; e, pur consentendo nell'approvazione di esso per le evidenti ragioni già dette non volendo, cioè, essere la causa di un mancato pagamento integrale della 13ª mensilità al 16 dicembre, prego il Sottosegretario di Stato, onorevole Vicentini, di dirmi che cosa il Governo intenda fare in questa materia o ppure se intenda ancora insistere sulla sua tesi della delega.

Il presente disegno di legge dovrebbe essere in sostanza il disegno di legge per i miglioramenti dei dipendenti dello Stato. Infatto il 27 giugno 1953 la Camera decise (disegno di legge n. 4) una anticipazione della 13ª mensilità non già come un acconto sulla mensilità stessa, (quale per ragioni finanziarie ri-

sulti formalmente in quanto, per cause inerenti alla copertura, in quel momento non si poteva fare altrime iti); ma, in sostanza, come un anticipo concesso in relazione ai miglioramenti che il Parlamento riconosceva di dover accordare agli statali. Quindi in questa sede di reintegro della 13ª mensilità avremmo dovuto parlare dei miglioramenti. Noi, in altre parole, ci dovremmo trovare questa mattina non solo col disegno di legge di reintegro della 13ª mensilità, ma anche di fronte al problema generale dei miglioramenti agli statali.

Ciò è stato eluso. E ciò mi fa sospettare – permettetemi di essere in questo caso un poco sospettoso – che la questione della 13ª mensilità ci venga presentata alla vigilia delle vacanze, allo scopo, penserei, di metterci nella impossibilità materiale non solo di allargare la questione, ma di fare anche rispettare il voto del Parlamento, che l'onorevole Sullo ha ricordato poco fa, relativo alla trattenuta a favore del Tesoro sulla 13ª mensilità del 1953.

Ci avete portato il disegno di legge quando la Camera non ha più che pochissimo tempo per discuterlo. Gli impiegati dello Stato, senza l'approvazione di questo disegno di legge, avrebbero tra pochi giorni la metà della 13ª mensilità. Questo è un metodo che non possiamo accettare. I provvedimenti legislativi erano già stati fatti o potevano essere fatti e presentati anche prima; non c'era nessuna necessità di farli in questi ultimi giorni.

Quanto ai miglioramenti, noi dobbiamo insistere e chiedere al Governo precisazioni. Poiché quando nel giugno 1953 fu dato il noto acconto il Governo già riconobbe il diritto ai miglioramenti, noi chiediamo ad esso che cosa intenda fare, quando intenda affrontare questa questione e se intenda ancora insistere sulla sua tesi di rimandare tutto alla legge-delega.

Questo anche perché si sappia con chiarezza in questa sede, mentre è in corso l'agitazione degli impiegati statali nel paese, quali responsabilità intenda assumere il Governo in una questione così delicata e così complessa.

PRETI. Quantunque sia d'accordo sulle osservazioni di sostanza dell'onorevole Pieraccini, ritengo che la questione della 13ª mensilità e la questione dei miglioramenti siano due cose diverse. Purtroppo è da deprecarsi che ancora non abbia potuto discutersi in questa sede la questione dei miglioramenti economici agli statali. Ma speriamo che il Governo faccia ciò sollecitamente.

Condivido invece l'osservazione fatta dall'onorevole Sullo, perché col presente disegno di legge si viene a dare agli statali, come

13ª mensilità, qualche cosa meno – mi pare il 6 per cento – di quello che era stato promesso. In certa maniera, il Governo non ha mantenuto in pieno il suo impegno. Vorrei quindi che l'onorevole Vicentini giustificasse in qualche modo questo mancato mantenimento di impegno.

Desidero fare anche una osservazione, alla quale spero mi venga risposto esaurientemente. Vedo che l'articolo 2 si richiama ai decretilegge 3 dicembre n. 878 e 879. Ora i medes mi possono anche non essere convertiti in legge, mentre qui si indica come copertura il provento derivante proprio da essi.

PRESIDENTE. È proprio la nostra Commissione, investita della ratifica.

PRETI. Bisognerebbe provvedere immediatamente alla conversione, perché non vorrei che la legge ci venisse rinviata, per il motivo che non può essere indicato come copertura il provento derivante da un decreto-legge, che non sia sta o convertito in legge.

PRESIDENTE. Discuteremo degli indicati disegni di legge in una prossima seduta qua do verramo presentati.

CAVALLARI VINCENZO. Non ho che da associarmi a quanto hanno detto gli onorevoli Sullo e Pieraccini.

A mio giudizio la questione posta dall'onorevole Pieraccini è molto grave, perché, secondo me, rispecchia un po' il sistema che si è generalizzato e che viene seguito da molti anni dal Governo, cioè di non voler risolvere con provvedimenti concreti e adeguati il grandioso problema degli statali.

Il collega Pieraccini ha ch'esto al rapprentante del Governo in maniera precisa che cosa quest'ultimo intenda fare al r guardo. Domanda che si attaglia perfettamente al momento in cui discutiamo questo disegno di legge che, nella sua sostanza, è il risultato della situazione difficile e di tensione che esiste tra il Governo da una parte e i dipendenti statali dall'altra. Noi sappiamo benissimo che gli statali, i quali hanno questa mattina iniziato lo sciopero, con l'adesione di tutti i sindacati, sono degni di ricevere il saluto della Commissione finanze e tesoro per la lotta che vanno sostenendo. Penso che nessuno più dei dipendenti statali senta il disagio di essere stato trascinato in una situazione di questo genere.

Rimangono sul tappeto questioni notevolissime dal punto di vista politico e sociale, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista costituzionale; come quelle, ad esempio, della legge-delega e della sistemazione economica dei dipendenti medesimi. Sottoscrivo quindi in pieno la richiesta presentata dall'onorevole Pieraccini, intesa a ottenere non certo che questa mattina si inizi la discussione sul problema generale del trattamento economico degli statali e delle altre questioni ad essi concernenti, ma perché si sappia quale è il punto di vista del Governo, specialmente di fronte alla compattezza dello spirito che oggi pare stia animando i dipendenti statali tutti, nel senso di non consentire che i loro diritti vengano messi da parte.

VICENTINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che sulla sostanza siamo tutti d'accordo. E la sostanza è costituita dalla necessità di approvare questo disegno di legge così com'è, perché nella eventualità di una modifica, si cadrebbe nell'impossibilità materiale di poter pagare il giorno 16 dicembre 1953 la 13ª mensilità per intero, mensilità che rappresenta l'interpretazione - salvo l'accenata trattenuta per il fondo pensioni - del voto emesso dalla Commissione finanze e tesoro. Allora si disse che si dava l'acconto sulla 13ª mensilità, da intendersi però non come vero acconto sulla 13ª, ma come acconto sui miglioramenti che il Governo intendeva dare alla categoria degli statalı. Da questo punto di vista, perciò, siamo perfettamente rispettosi non solo del citato ordine del giorno precedentemente votato, ma anche degli intendimenti del Governo.

Per quanto riguarda la trattenuta, debbo ritenere che questo punto dell'ordine del giorno votato dalla Commissione e accettato dal Governo non è stato forse ricordato nella stesura del disegno di legge in esame.

Riferendomi poi all'articolo 2, debbo far considerare la necessità del reperimento dei fondi di copertura agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. Il Governo nella sua esposizione – che ha avuto il conforto della approvazione della Camera – ha ritenuto necessario di devolvere tutti gli incrementi del gettito normale delle imposte alla diminuzione del deficit di bilancio, affinché non fosse più consentita, come nello scorso esercizio, la destinazione di questi incrementi di entrate a favore di nuove spese.

Quindi la necessità di emanare dei provvedimenti di carattere tributario per la copertura. Ed ecco la ragione dei decreti-legge, giustificati sia dalla necessità di assicurare la copertura, secondo il citato articolo 81 della Costituzione, del nuovo onere che il bilancio dello Stato si era assunto, sia dalla natura dei tributi, che non potevano e non dovevano,

secondo la prassi, essere imposti altro che con decreto-legge.

Io non ritengo che la Camera voglia negare validità a questi decreti-legge, in quanto distruggerebbe la fonte dalla quale attingere i mezzi per venire incontro ai bisogni dei dipendenti statali sui quali tutti siamo d'accordo.

Per quanto riguarda il parere del Governo nei confronti della posizione degli statali, il Governo ha presentato il 4 corrente all'altro ramo del Parlamento la legge delega; non tanto perché con questa si voglia fare qualche cosa che vada contro l'interesse della benemerita classe dei dipendenti statali, quanto perché la materia è di tale mole, che richiede l'opportunità di un esame ristretto, esame che poi naturalmente sarà, in sede di approvazione, sottoposto al vaglio del Parlamento.

Questa è quindi la posizione del Governo, senza sottrarre nessuna prerogativa al Parlamento e senza frustrare quelle legittime aspettative che la categoria degli statali giustamente e doverosamente attende.

PRESIDENTE. Il collega onorevole Sullo si era riservato di fare delle proposte. Desidererei conoscere se intenda farle in altra sede.

SULLO. Le farò in altra sede; spero però che l'onorevole Vicentini vorrà, successivamente, informare la Commissione dei propositi del Ministro del tesoro. Infatti posso anche comprendere che la questione da me sollevata l'abbia temporaneamente trovato privo di elementi concreti - dato che nella seduta in cui l'argomento fu trattato era presente il Sottosegretario di Stato, onorevole Zotta - ed egli può non aver tenuto presente questo punto. Ma, se il Governo fosse d'accordo, si potrebbe fare un disegno di legge per stabilire che la ritenuta pensioni non si applica quest'anno. Così la Ragioneria generale potrebbe procedere al conteggio sulla base dell'anno scorso.

Comunque mi riservo di presentare regolare proposta in altra sede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Fermo il disposto dell'articolo 1, comma terzo della legge 29 giugno 1953, n. 463, ai personali statali di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali delle magistrature

ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, è attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla metà della 13ª mensilità, nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo.

Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della 13ª mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 17 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, recante modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli e dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, recante modificazioni al regime fiscale degli olii minerali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1º gennaio 1953.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C.A.S.A.S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge presentata dagli onorevoli De' Cocci, Riccio Stefano, Angelini Armando, Carcaterra, Bernardinetti, Gennai Tonietti Erisia, Antoniozzi, De Marzi

Fernando, Natali Lorenzo, Borsellino, Sensi, Volpe, Boidi, Angelucci Nicola, Bonfantini, Pieraccini, Fabriani, Negrari, Cavallaro Nicola, Micheli, De Biagi, Caiati, Merenda, Sanzo, Semeraro Gabriele, Cafiero, Dosi, Pintus e Pasini, riguardante « Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici ».

Si tratta di un provvedimento urgente, in quanto, come i colleghi ricordano, con legge 25 giugno 1949, n. 409, venne autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 10 mihardi annui per non oltre quattro anni e con legge 11 dicembre 1952, n. 2520, mutui alle stesse condizioni fino alla concorrenza di ulteriori 26 mihardi e ciò allo scopo di porre detta Giunta in grado di proseguire l'opera di ricostruzione. Ora ci troviamo di fronte all'esaurimento di questi ultimi 26 miliardi e alla entrata in vigore, al più presto, della legge generale sui danni di guerra.

Prego il relatore, onorevole Arcaini, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

ARCAINI, Relatore. Tra le varie iniziative che in questo dopoguerra si sono maggiormente affermate, occupa un posto particolare nel campo della ricostruzione edilizia quella presa dalla seconda Giunta del C. A. S. A. S., per venire incontro, a condizioni favorevoli, alle più urgenti necessità dei sinistrati e dei danneggiati di guerra, la maggior parte dei quali, per deficienza di mezzi, si sarebbe trovata nella impossibilità, sia pure con i contributi dello Stato, di procedere alla ricostruzione della proprie case di abitazione distrutte o danneggiate a causa di eventi bellici.

La seconda Giunta del C. A. S. A. S. costituita, assieme alla prima Giunta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 30 dicembre 1947, e che cominciò a funzionare nel giugno-luglio del 1948, ha avuto in questo periodo di tempo la possibilità di affermarsi e di rendere ambita la propria assistenza, perché nel modo più semplice e pratico è venuta incontro a coloro che la guerra, relativamente al settore edilizio, ha particolarmente colpito dando, cioè, da una parte, in quote attuali quello che lo Stato col sistema dei contributi può corrispondere – per evidenti ragioni - solo in trenta anni, e anticipando altresì quasi tutta la residua spesa a

carico dei sinistrati. I finanziamenti della seconda Giunta sono molto ed insistentemente richiesti, perché essi raggiungono normalmente il 90 per cento della spesa ammessa a contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici e non vengono erogati in cartelle, come praticano gli istituti di credito fondiario, sebbene in denaro liquido e ad un tasso relativamente modesto.

Attraverso tale congegno, mentre si è agevolata e si agevola la ricostruzione edilizia, si sono conseguiti e tuttora si conseguono, i benefici riflessi di carattere sociale che tale compito comporta.

L'attività della Giunta si esplica oltre che mediante la concessione di mutui, anche mediante le operazioni di sconto delle annualità di contributo diretto rateale per riparare e ricostruire fabbricati sinistrati dalla guerra.

Inoltre la seconda Giunta è in grado di fare operazioni di finanziamento a profitto dei più bisognosi e a quelli che, trovandosi in piccoli centri, non avrebbero, di solito, la possibilità di avvalersi di altre iniziative che sorgono e che lo Stato sviluppa altrove per risolvere il problema della casa.

Là dove altro non esiste che un piccolo gruppo di case e dove di conseguenza sono poche centinala di abitanti a formare un comune, là dove il rischio di insolvenza si ingigantisce, secondo il modo di vedere degli istituti di credito fondiario ed edilizio, giacché il più delle volte può presentarsi impossibile il recupero del credito verso un debitore insolvente, attraverso la vendita dell'immobile che non ha mercato e non trova compratori, là è intervenuta ed interviene la seconda Giunta, la quale porta il concetto del credito, al di là del campo lucrativo, nel campo sociale.

È questo il criterio nuovo che la seconda Giunta ha introdotto con la propria attività nel settore del credito. La economicità assoluta, la semplicità e la snellezza di esercizio, le consentono di venire incontro ai meno abbienti, a quelli cioè che per ricostruire la casa hanno fatto un modesto mutuo di un milione di lire o poco più e che pertanto trovano nel fine sociale animatore della attività della Giunta stessa non il creditore, che per non esporsi al rischio gli nega il soccorso, ma lo Stato che, pensoso delle esigenze dei cittadim, trova modo di stendere loro una mano.

Di particolare rilievo sono le norme della legge 29 dicembre 1948, il. 1515, mediante le quali sono stati estesi alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. i privilegi sanciti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a favore degli istituti di credito fondiario. Per tale modo mentre le ipoteche accese a garanzia del mutuo hanno il beneficio della prevalenza di grado nei confronti di ogni altra ipoteca esistente, la seconda Giunta è facoltizzata ad affidare la riscossione delle rate scadute e non pagate agli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, e con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Ho richiamato questa disposizione per spiegare anche il motivo per cui nel testo che mi sono permesso di presentare, variando leggermente quello della proposta di legge, è stato introdotto un articolo 2 col quale si precisa che la esazione delle rate insolute deve avvenire in una sola soluzione e non attraverso la ratizzazione del credito che la seconda Giunta del C. A. S. A. S. ha verso il debitore. Gli intendenti di finanza, vistando e dando valore di esecutorietà ai ruoli che vengono emessi dalla seconda Giunta del C. A. S. A. S., più d'una volta hanno invece messo il creditore, nella condizione di dover subire la rateazione del credito in sei rate.

La seconda Giunta non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, ma si è saputa organizzare in maniera snella, con poco personale e con minima spesa. Tutti i fondi finora assegnati alla seconda Giunta – circa 70 miliardi – sono stati impegnati in operazioni di prestito attraverso le quali è stata possibile la ricostruzione di circa 275.000 vani. In pratica le erogazioni, rispetto agli impegni, seguono a lunghissima distanza, perché vengono effettuate su stati di avanzamento di mano in mano che la costruzione procede, provvedendosi poi alla erogazione del saldo solo in sede di avvenuto collaudo.

Il provvedimento ora presentato ha lo scopo principale di mettere la seconda Giunta nella condizione di continuare a svolgere la sua proficua attività nel settore della ricostruzione edilizia, perché molte case di abitazione sono ancora da ricostruire. Infatti presso gli uffici della Giunta risultano giacenti domande di finanziamento per oltre 30 miliardi e numerose altre, quotidianamente ad essa affluiscono, attraverso gli uffici del Genio civile e i Provveditorati alle opere pubbliche.

Pertanto l'iniziativa dei colleghi De' Cocci, Riccio Stefano, Angelini Armando, Carcaterra e tanti altri, riesce quanto mai opportuna, in quanto costituisce un tempestivo provvedimento per assicurare alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. la possibilità di proseguire la propria attività, la quale ha non solo un riflesso quanto mai benefico nei confronti di quelli che devono ricostruire, ma ha anche un riflesso apprezzabile nel settore dell'economia e dell'industria del paese.

Il nostro Presidente ha accennato che il provvedimento, che sta per essere emanato, relativo alla riparazione dei danni di guerra crea delle possibilità maggiori per quelli che attendono il momento di ricostruire le loro case; ma questa possibilità andrà frustrata se contemporaneamente non si creerà la possibilità di attingere a un credito sufficiente e conveniente e relativamente facile per la ricostruzione delle case stesse.

La proposta di legge sostanzialmente mira a consentire che la Cassa depositi e prestiti abbia a fornire istituzionalmente mutui anche alla U. N. R. A.-C. A. S. A. S. in deroga alle disposizioni che la vincolano a concederli esclusivamente ai Comuni e alle Provincie.

L'articolo 1 della proposta di legge non precisa il limite entro il quale la Cassa depositi e prestiti, ferma restando la garanzia da parte dello Stato – come era stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e nelle altre disposizioni successive – possa fornire i mutui a favore della seconda Giunta del C. A. S. A. S. Lascia quindi aperto il limite, perché l'Amministrazione, secondo il suo criterio, possa di volta in volta andare incontro alle necessità della seconda Giunta.

Avverso questo criterio ho ricevuto una nota da parte del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – la quale ricorda quali sono i compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti, quali sono le necessità per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, tubercolosari, per miglioramento dei porti, e per le altre attività alle quali si dedica la Cassa depositi e prestiti. E tutto ciò per dire che non è opportuno che si abbia ad allargare la facoltà della Cassa depositi e prestiti di fare mutui alla seconda Giunta.

Ritengo che il criterio a cui și è ispirato il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – criterio molto conservatore e rigido, possa essere da noi superato. Poiché già in altre circostanze, in base alle citate leggi del 1949, n. 409, e del 1952, n. 2520, sono stati accordati alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il conseguimento delle finalità della Giunta.

Ho ricevuto anche una proposta di emendamento dell'onorevole Troisi, il quale vorrebbe che si fissasse il limite dei mutui che la

Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta, e cioè che per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 si potessero accordare mutui per 10 miliardi all'anno; per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58 si potessero invece accordare mutui per 20 miliardi all'anno

Il secondo articolo della proposta di legge porta il mutamento della denominazione della seconda Giunta del C. A. S. A. S. in «Istituto nazionale per il finanziamento delle opere edilizie.» E opportunamente stabilisce che tutte le agevolazioni, tutte le prerogative e le finalità che sono state attribuite dai decreti legislativi, dalle leggi, ecc., in questa materia al nome della seconda Giunta del C. A. S. A. S. siano trasferiti al nome del nuovo istituto.

Ho creduto opportuno, salvo la discussione sulla proposta di emendamento del collega Troisi, di variare leggermente la stesura della proposta di legge, per cui l'articolo 2 diventerebbe 1. Infatti in una proposta di legge nella quale si modifica il nome di un istituto, mi pare strano che nel primo articolo si parli dell'istituto col vecchio nome e nel secondo si cambi il nome.

Quindi propongo che nel primo articolo si stabilisca il cambiamento della denominazione della seconda Giunta del C.A.S.A.S. - che è del resto un nome che ha origini passate, direi eccezionali - facendole assumere il nome di Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione. Che nell'articolo 2 si ribadisca sostanzialmente l'articolo 1 della proposta De' Cocci, salvo l'emendamento dell'onorevole Troisi; che in un articolo 3 si riproduca il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, inserendovi questa precisazione: che l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in una unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento scadute e non pagate.

Credo di avere sufficientemente illustrato la portata del provvedimento in esame che è di grande importanza per la ricostruzione edilizia del nostro paese e che tempestivamente verrebbe a provvedere non solo alla continuazione, ma alla intensificazione della attività della benemerita seconda Giunta del C. A. S. A. S..

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che l'hanno richiesta, debbo comunicare alla Commissione che la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) questa mattina ha espresso parere favorevole alla proposta di legge in esame, manifestando altresì il desiderio che la nostra Commissione

in sede di coordinamento adegui il testo a quella che sarà la nuova denominazione dell'istituto. Il relatore onorevole Arcaini si è già fatto carico di provvedere a questo coordinamento.

Dichiaro aperta la discussione generale. DUGONI. Non posso nascondere la mia perplessità di fronte al provvedimento in esame, per una prima ragione evidente: che noi continuiamo a premere sulla Cassa depositi e prestiti, dimenticando che essa è la principale fonte di finanziamenti delle opere pubbliche degli enti locali. Se voteremo questo provvedimento, non facciamoci nessuna illusione: i trenta miliardi saranno tolti alle provincie e ai comuni italiani, i quali hanno presentato domande di sovvenzione per notevoli somme, domande che sono rimaste ferme, aspettando che la Cassa depositi e prestiti sia in condizioni tali da dare la possibilità ad essi di prelevare il loro fabbisogno.

Siamo giunti al punto che la Cassa depositi e prestiti non finanzia più opere che non siano assistite dalla legge Tupini. Ora. come è possibile che si tolgano altri 30 miliardi, quando è pressochè impossibile concedere ai comuni ciò a cui essi hanno diritto in ragione dei contributi previsti legislativamente? Se la Cassa depositi e prestiti fosse in condizioni di dare con una certa facilità ai comuni quello di cui essi hanno bisogno, potrei anche essere favorevole alla proposta di legge. Ma io, che vedo, come membro della commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, la situazione in cui si trova la Cassa stessa, trovo che togliere 20 o 30 miliardi all'anno è veramente infliggere un colpo grave alla situazione finanziaria dei comuni.

La seconda Giunta del C. A. S. A. S. ha fonti diverse dalla Cassa depositi e prestiti, da cui attingere; anzi è più facile per essa trovare credito presso le Casse di risparmio, presso gli istituti fondiari, ecc.. D'altra parte si tratta di privati, i quali sono in condizione di pagare l'uno per cento in più senza che cada il mondo, mentre sappiamo quale è la situazione dei comuni. È vero che i comuni e le province possono trovare crediti presso le Casse di risparmio; ma poi la commissione per la finanza locale non autorizza il mutuo, perché l'interesse supera il massimo previsto che è l'uno o l'uno e mezzo per cento. Quindi, mentre nel C. A. S. A. S. si ha una libertà di manovra, i comuni e le province non potranno neppure ottenere quello che è previsto dalla legge Tupini.

Sono d'accordo che,se la legge sarà approvata, dovrà essere cambiato il nome della

seconda Giunta del C. A. S. A. S. Io non sono però favorevole alla formula della proposta di legge, poiché ciò significherebbe costituire un altro carrozzone che durerebbe per l'eternità. Un ente, costituito per il periodo della ricostruzione del nostro paese, avrà sempre tendenza a divenire una istituzione pere II e.

CAVALLARI VINCENZO. Il problema di cui stiamo discutendo è molto vasto e di ciò il nostro Presidente onorevole Castelli Avolio può darci atto, perché attiene a tutto quel complesso lavoro che abbiamo già compiuto in sede di Commissione speciale per l'esame del provvedimento relativo al risarcimento dei danni di guerra. Commissione della quale l'onorevole Castelli Avolio era pure presidente.

Il collega, onorevole Dugoni, ha parlato senza conoscere il mio pensiero. Però sono perfettamente d'accordo con lui. Questo vuol dire che le osservazioni del collega onorevole Dugoni rispondono in pieno alla verità e rappresentano anche uno stato d'animo, oltre che una reale situazione di cose, che è condiviso da tutti gli amministratori comunali e provinciali, qualunque sia il partito politico cui appartengano.

Tutte le volte che ci troviamo a parlare con amministratori comunali e provinciali, sentiamo sempre ripetere queste lamentele; e tutte le volte che, come deputati, ci rechiamo alla Cassa depositi e prestiti per appoggiare richieste di mutui di enti locali riguardanti opere, i cui progetti sono stati approvati oltre che dal punto di vista tecnico anche da quello della necessità e hanno riscosso la piena approvazione degli organismi tecnici dei vari ministeri, ci troviamo sempre di fronte alla stessa risposta: che la Cassa depositi e prestiti non è in grado di far fronte a tali richieste, non perché non ne riconosca l'utilità e la necessità, ma perché non ha disponibilità di fondi in quanto parte notevolissima di questi sono stati devoluti a favore di altre opere.

Perciò mi sono posto in questo momento il problema: dobbiamo noi opporci all'approvazione di questa proposta di legge o dobbiamo cercare di ottenere un voto unanime della Commissione finanze e tesoro su questa così dibattuta questione?

Il mio primo impulso sarebbe stato quello di votare contro la presente proposta di legge. Tanto più che il voto contrario sarebbe stato giustificato non solo dalle considerazioni testé fatte, ma anche dalla intima persuasione, per aver collaborato alla legge sui danni di guerra, che in fondo non è necessario arrivare a un provvedimento di tal genere. La nuova legge

sui danni di guerra, quantunque inadeguata e insufficiente, tuttavia prevede in alcune sue norme possibilità tali, che possono indurci a ritenere che non sia indispensabile adottare le misure che ci vengono suggerite con questa proposta di legge.

Però esiste indubbiamente oggi una situazione di cose tale, che non ci consente di esprimere un parere contrario alla presente proposta di legge.

Non sarei poi d'avviso di cambiare il nome alla seconda Giunta del C. A. S. A. S.; non perché sia particolarmente attaccato alla esteriorità, ma perché sotto tale nuova denominazione si manifesta evidentemente il tentativo di cambiare addirittura l'indirizzo dell'istituto, indirizzo che poteva avere una determinata giustificazione nel periodo eccezionale in cui è sorto, ma che, specialmente al lume di quella che dovrà essere l'esecuzione della legge sui danni di guerra, non mi sembra giustificato.

In ogni caso, per motivi di carattere economico, finanziario e anche politico, non ritengo che questa mattina ci si possa opporre all'approvazione della presente proposta di legge.

Io e i colleghi della mia parte politica riteniamo però che non si debba da parte della nostra Commissione lasciar cadere la questione sollevata dal collega onorevole Dugoni e sulla quale desidero in questo momento richiamare l'attenzione. È d'uopo cioè tagliar corto con la consuetudine di servirsi della Cassa depositi e prestiti come una specie di pozzo di San Patrizio, per sanare tutte le deficienze o, per meglio dire, le più svariate deficienze delle casse dello Stato.

A questo proposito, insieme al collega onorevole Pieraccini e al collega onorevole Dugoni, presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che ormai è divenuta consuetudine la devoluzione di fondi della Cassa depositi e prestiti per i più vari fini, oltre quelli determinati nella legge istitutiva del predetto istituto; rilevato che quanto sopra pone la Cassa stessa in difficoltà notevoli per provvedere alle necessità dei bilanci delle Amministrazioni comunali e provinciali a favore delle quali, per altro, va preminentemente indirizzata la sua attività; fa voti affinché il Governo nella elaborazione dei suoi disegni di legge tenga presente la necessità di non ricorrere alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, se non per servizi che siano strettamente attmenti agli scopi per cui è stata istituita ».

Questo è un ordine del giorno con cui non si impegna il Governo, ma si esprimono soltanto dei desideri. Perché presentiamo un

ordine del giorno di questo genere? Perché, prima di tutto, non ci nascondiamo il valore che esso avrebbe, qualora potesse riscuotere l'approvazione unanime della Commissione finanze e tesoro. E poi perché desideriamo rendere noto ai colleghi che da parte nostra nel caso in cui, a proposito di disegni di legge, venga sollevata la questione della Cassa depositi e prestiti, o anche quando questa verrà sollevata appositamente, noi cercheremo, attraverso la legge istitutiva della Cassa, di risolvere tale problema. Perché se la questione del risarcimento dei danni di guerra è importante e se tutti gli altri servizi per i quali vengono chiesti finanziamenti alla Cassa depositi e prestiti sono importanti, sono tuttavia importanti anche i servizi che sono richiesti da parte delle amministrazioni comunali e provinciali. Desideriamo quindi che, prima di tutto, la Cassa depositi e prestiti adempia alle sue finalità d'istituto e cioè quella di aiutare finanziariamente le amministrazioni comunali e provinciali.

Per questi motivi sottopongo all'approvazione della Commissione l'ordine del giorno che ho letto.

DUGONI. Desidero far osservare che con il provvedimento in esame non vi è più bisogno del C. A. S. A. S. Infatti, perché non si possono fare i mutui direttamente dalla Cassa depositi e prestiti?

SULLO. Osservo che il problema della utilizzazione dei fondi della Cassa depositi e prestiti merita una discussione ampia da parte della nostra Commissione, se non in in questa, in diversa sede, anche per una altra ragione sostanziale. Mi pare che vi sia stato un provvedimento, più o meno recente, per una riduzione dal 4 e mezzo al 3 e mezzo per cento degli interessi postali. Questo vuol dire che vi è una certa politica che fa il Governo attraverso la Cassa depositi e prestiti. Vuol dire che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere, in un certo senso, così largamente fornita di fondi, da poterne rifiutare altri; oppure che si desideri una politica diretta ad utilizzare il risparmio in altri importanti settori della vita economica del paese.

Ad ogni modo, in un caso o nell'altro ritengo che si debba discutere a fondo la questione. E mi farei qui portavoce del desiderio anche di altri colleghi che il Ministro del tesoro, d'intesa col presidente della Commissione, voglia stabilire una seduta speciale onde fornire alla Commissione i necessari dati su tale problema. Si tratta di stabilire esattamente quali siano state le intenzioni

che hanno portato il Governo a predisporre l'anzidetto provvedimento e come si vogliano poi utilizzare detti fondi. In realtà, mentre da un lato si afferma che vi è scarsezza di fondi, dall'altro lato si constata una certa politica indirizzata a non farli aumentare. Può essere una politica giusta, non voglio discuterlo qui; però è bene che se ne sappia la ragione e che si abbiano in proposito dati precisi.

Si dice che c'è un conto della Cassa depositi e prestiti col tesoro, che raggiunge circa mille miliardi. Non so se questa cifra è esatta..

VICENTINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono 1.014 miliardi di lire.

SULLO. Allora il problema deve essere inquadrato nella sua ampiezza e la particolare utilizzazione dei fondi va discussa in sede di Commissione fi a ize e tesoro. Appunto, ripeto, per questo faccio formale proposta perché d'intesa col Ministro del tesoro il nostro Presidente fissi una apposita seduta per discutere la materia.

Però, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, bene hanno osservato altri colleghi che, di fronte alle necessità delle opere pubbliche dei comuni, vi è anche la necessità di completare al più presto la ricostruzione edilizia del nostro paese. A me sembra che se si fa una determinata politica edilizia, aiutarla anche con i fondi della Cassa depositi e prestiti non rappresenta qualche cosa di eterodosso. Quindi, ammesso che tali fondi dovessero essere sottratti ad altre opere pubbliche, dobbiamo pensare che la ricostruzione edilizia non ha solo un carattere privato, ma anche pubblico, e sotto tale punto di vista deve essere considerata con un senso di priorità di fronte ad altre esigenze.

Ecco perché io stesso, che altre volte, di fronte ad opere, di cui poteva essere dubbia l'utilità nel campo della produzione, ho espresso delle riserve, non sento di esprimerle di fronte a questo disegno di legge e dichiaro di approvarlo, pur chiedendo la più ampia discussione sulla politica finanziaria cui ho dianzi accennato.

CHIARAMELLO. Concordo con quanto hanno precedentemente detto i colleghi onorevoli Dugoni, Pieraccini e Cavallari Vincenzo. La Cassa depositi e prestiti è uno dei migliori istituti statali, ma se si continua ad utilizzarne le disponibilità in tal modo, anche se i prelievi siano fatti per ottimi scopi, mi pare che ciò sia pericolosissimo.

Concordo quindi con quanto ha scritto il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello

Stato. Nello stesso tempo sono d'accordo anche con quanto ha espresso il relatore onorevole Arcaini. Ricordo che nel corso della precedente legislatura vi è stato un progetto di legge inteso a far concludere l'attività dell'U. N. R. R. A.-C. A. S. A. S., poi, attraverso accordi intervenuti col Ministero dei lavori pubblici, che aveva concesso sui fondi del proprio bilancio una notevole somma, si è riusciti a prolungare le funzioni di tale istituto. Prolungarle però all'infinito, non credo che sia cosa possibile. Altrimenti verremmo ad intralciare la funzionalità di altri istituti similari, daglı ıstituti delle case popolari a tutti gli altri che sono stati creati per sviluppare l'edilizia popolare.

Vorrei quindi pregare di rinviare ad altra seduta l'esame di questo progetto di legge, pregando l'onorevole Arcaini di voler approfondire ancor più l'esame del provvedimento per vedere se si possano trovare altri fondi in via transitoria per l'U. N. R. A. - C.A.S.A.S., deliberando poi di procedere man mano alla sua liquidazione.

La nostra Commissione da tanti anni sta conducendo una seria politica di liquidazione di tutti questi enti che sono sorti a causa della guerra, creati o dal fascismo o successivamente durante il periodo della liberazione. Tali enti non possono assolutamente continuare all'infinito, soprattutto non debbono trasformarsi in istituti aventi funzioni sımilari ad altri innumerevoli, già esistenti. Anzi dovremmo arrivare, come più volte è stato affermato, e come è stato detto anche in numerosi ordini del giorno approvati, ad un coordinamento o meglio ad una fusione di tutti gli istituti relativi all'edilizia che annualmente si rivolgono allo Stato per chiedere i denari necessari allo svolgimento delle loro attività.

BIASUTTI. Dichiaro di essere del tutto contrario alla modifica della denominazione della seconda giunta del C.A.S.A.S. in Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, perché la funzione dell'Istituto dovrebbe, come ha detto l'onorevole Cavallari, esaurirsi tra qualche tempo, anche perché la legge sui danni di guerra viene in parte a supplire all'attività dell'Istituto stesso.

Tuttavia, dopo l'intervento dell'onorevole Sullo, faccio proposta formale che vengano portati in Commissione tutti i dati necessari per poter studiare profondamente il problema, soprattutto perché sia salvaguardato il finanziamento ai comuni e alle province, finanziamento che nella stragrande maggioranza dei casi vediamo che non può essere accolto.

FERRERI PIETRO. Da questa discussione è apparso il desiderio di far sì che tutta la Commissione sia meglio e più analiticamente informata del funzionamento e delle finali tà della Cassa depositi e prestiti. La esperienza personale, che porta qui ciascuno di noi, ci induce a dire che la Cassa depositi e prestiti è irregolarmente ed eccessivamente premuta dalle più svariate esigenze, alle quali non può far fronte perché esse escono dai suoi limiti statutari e si sono create eccessive illusioni sulle effettive possibilità finanziarie dell'Istituto.

Osservo che questa discussione di carattere generale è necessaria come preliminare alla discussione della proposta di legge in esame, in quanto essa, a mio modo di vedere, ha fondamentalmente questa rilevanza: intende inserire definitivamente l'U. N. R. A.—C. A. S. A. S. tra gli organismi permanenti dedicati all'edilizia. Giò significa che ci si fornisce ancora un esempio della straordinaria fertilità e facilità con cui si tenta di trasformare un organismo provvisorio in istituto permanente.

PRESIDENTE. Le disposizioni della presente proposta di legge danno l'autorizzazione ad esercitare il credito soltanto per alcuni esercizi finanziari e ciò senza inquadrare gli scopi dell'istituto tra le finalità della Cassa depositi e prestiti.

BIASUTTI. Vorrei allora che questa versione fosse inserita negli emendamenti presentati dal relatore onorevole Arcami.

Vorrei fare poi un'altra osservazione: è contrario all'interesse della Cassa depositi e prestiti assumersi, come può fare il bilancio dello Stato, un onere fisso annuale. E ciò perché, qualora il risparmio fosse per avventura diminuito, per circostanze varie, la Cassa sarebbe tenuta a concedere dei finanziamenti, che non sarebbero materialme te possibili.

ARCAINI, *Relatore*. La Cassa è autorizzata, non obbligata. Se può fare il finanziamento lo fa, altrimenti se ne astiene.

BIASUTTI. Poiché la Commissione dimostra aprioristicamente di non essere disposta ad andare avanti nella discussione della proposta di legge, sarei del parere di rinviarne l'esame ad altra seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha anche proposto di esaminare la questione in relazione alla legge sui danni di guerra, la quale pone tra gli istituti principali che debbono provvedere alla ricostruzione la seconda Giunta del C. A. S. A. S.

Riassumendo la Commissione sembra essere in maggioranza d'accordo sul fatto di rinviare la discussione e di estenderla anche seco do gli intendimenti dell'onorevole Sullo, tenendo contemporaneamente presenti le osservazioni fatte dall'onorevole Cavallari, di esaminare cioé la questione in relazione ai compiti che la legge sui danni di guerra – che è attualmente all'approvazione del Senato – assegna alla seconda Giunta del C. A. S. A. S.

Prego gli onorevoli colleghi di tener presente, per quanto riguarda la denominazione, che a suo tempo si parlò di « prima Giunta del C. A. S. A. S. » in quanto si faceva il prelievo dei finanziamenti dal fondo lire. Adesso il fondo lire è terminato e i finanziamenti vengono fatti con altre fonti.

SELVAGGI. Vorrei fare la proposta di respingere senz'altro questo provvedimento e di invitare il Governo a presentare un disegno di legge col quale, entro un congruo periodo di tempo, venga liquidato non il C. A. S. A. S., ma la seconda Giunta dell'U. N. N. R. A.-Casas. Qui ii fatti è invalso il sistema che ogni istituto costituito con termini provvisori debba diventare definitivo, e si crea così una pletora di enti che, nati per ragioni contingenti, diventano qualche cosa di permanente, facendo niente altro che dei doppioni a carico o del consorzio di credito per le opere pubbliche, o della Cassa depositi e prestiti. Io ritengo che sia molto più giusto eliminare completamente istituti del genere.

PRESIDENTE. Non vedo come ella ponga la sua proposta di fronte ai compiti assegnati alla seconda Giunta del C.A.S.A.S. dalla legge sui danni di guerra, di cui ha parlato anche il collega onorevole Cavallari.

SELVAGGI. Credo che il Governo potrebbe presentare un disegno di legge per trasferire alcuni di questi compiti, che praticamente si risolvono in costruzione di case minime, agli istituti esistenti.

PRESIDENTE. La questione sollevata dall'onorevole Selvaggi riguarda il merito del provvedimento, e a tal proposito bisognerebbe esaminare quali siano i compiti della seconda Giunta, se essa abbia adempiuto a questi compiti e se essi siano esauriti. C'è tutto un complesso di considerazioni da tenere in esame. Ora vi è una proposta formale di rinvio avanzata dagli onorevoli Chiaramello e Biasutti.

Metto quindi ai voti la proposta di rinvio puro e semplice.

(La proposta è accolta).

S'intende che nella prossima discussione verrà esaminato anche l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cavallari ed altri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari ».

Di questo disegno di legge ci siamo occupati nelle precedenti sedute del 25 novembre e del 2 dicembre 1953. Il relatore, onorevole Troisi, sollevò, prendendo occasione dalla copertura del presente provvedimento, la questione relativa all'utilizzo dei fondi non impegnati in un determinato esercizio e ciò in relazione alla legge n. 151 del 1953; questione che nella precedente seduta del 2 dicembre fu risolta con l'intervento del Ministro del tesoro onorevole Gava. Prego l'onorevole Troisi di riassumere i termini della questione.

TROISI, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, esaminammo la pregiudiziale finanziaria relativa alla copertura stabilita dallo articolo 18 del presente disegno di legge, che ormai è da ritenersi superata in seguito ai chiarimenti forniti nella precedente seduta del 2 dicembre dal Ministro del tesoro onorevole Gava. Quindi possiamo passare allo esame del merito del provvedimento.

Sul merito, come già disse il Presidente onorevole Castelli Avolio, si è già pronunciata favorevolmente la Commissione dell'agricoltura. Ritengo però necessario di informare i colleghi di un'altra questione, che può dirsi anche pregiudiziale, di carattere giuri-dico-costituzionale.

Se esaminiamo l'articolo 1 del provvedimento, che stabilisce quello che è il campo d'azione del provvedimento stesso, vediamo che si tratta di regolare dal punto di vista finanziario i reintegri dei prezzi relativi ai generi dei prodotti alimentari agricoli, in seguito a provvedimenti emanati dal cosiddetto governo della repubblica sociale. È in sostanza uno strascico della politica dei prezzi di imperio, dei prezzi bloccati. Lo Stato assunse in quell'epoca l'obbligo di reintegrare i prezzi, di pagare cioè la differenza tra i prezzi politici imposti e i prezzi economici.

Sorge una questione giuridico-costituzionale e cioè: dobbiamo ritenere validi e

legittimi questi provvedimenti emessi dalla repubblica sociale e dobbiamo pertanto riconoscere i debiti che scaturiscono da quei provvedimenti? Prego i colleghi di seguirmi brevemente, richiamando come punto di partenza il decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249. Con questo decreto legislativo si stabiliva all'articolo 1 la inefficacia giuridica degli atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e si faceva una elencazione.

Successivamente nell'articolo 2 è detto: « Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo ». E si comprendono in questi, tutti i vari provvedimenti emanati in quel troncone in cui era allora diviso il nostro paese.

Successivamente ancora ci fu una convalida e precisamente col decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21.

Con tale decreto legislativo prevalse la tendenza di modificare il precedente provvedimento n. 249 del 1944 e di fare una elencazione degli atti e provvedimenti della sedicente repubblica sociale che potevano essere convalidati.

L'ultimo comma del citato decreto legislativo n. 21 del 1947 dice: « Sono esclusi dalla convalida stabilita dal presente articolo gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione dei prezzi a carico del bilancio dello Stato ».

Bisogna ora esaminare la genesi di questo comma. Perché fu introdotto? Fu introdotto su richiesta dello stesso Ministro del tesoro del tempo, proprio per una garanzia in questo settore, cioè per evitare una convalida indiscriminata. Nella stessa relazione è specificato il concetto di questo comma aggiuntivo, essendovi l'intendimento di emanare un provvedimento distinto per quanto riguardava il problema della integrazione dei prezzi, in modo che gli organi parlamentari potessero più a fondo esaminare questa materia. Quindi non è una preclusione, ma è un rinvio a provvedimenti successivi. Ciò è importante, perché successivamente questi provvedimenti sono stati emanati.

Ma intanto si è arrestata la liquidazione per tutti questi reintegri nell'altra parte d'Italia, appunto perché colà i provvedimenti non erano stati emanati. Questo problema va pertanto affrontato e risolto.

A mio modesto avviso, il fondamento giuridico di questo provvedimento c'è. Non vi è una preclusione, come alcuni hanno prospettato. C'è stato un impegno da parte del Governo di rimandare la regolamentazione della materia a provvedimenti distinti, eliminandola, stralciandola da quel coacervo di ratifiche fatto in blocco di questi provvedimenti. I provvedimenti distinti sono stati predisposti: uno è il reintegro dei prezzi nel settore industriale, l'altro è il provvedimento riguardante l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U. Ce. Fa. P.), l'altro è il provvedimento oggi in esame per il settore alimentare.

Si tratta di approfondire l'indagine fino ad una analisi accurata della complessa gestione dei molteplici enti che furono delegati dallo Stato per l'importazione, accentramento e distribuzione dei generi relativi all'approvvigionamento del paese.

Altro punto in merito alla questione pregiudiziale: si tratta di integrazione di prezzi che non furono deliberati dal governo della repubblica sociale. I provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale hanno in prevalenza un carattere amministrativo. Si tratta di bandi che poggiano soprattutto sulle deliberazioni del commissariato dei prezzi e che presuppongono provvedimenti legislativi già emessi in precedenza. Dal 1940 in poi abbiamo tutta una legislazione con la quale si pone a carico dello Stato ogni onere derivante da questa politica dei prezzi di impero.

Vi è poi un'altra importante considerazione. Ricordò ai colleghi che nella passata legislatura alla Camera e al Senato venne sollevata questa obiezione: Come mai il Governo si preoccupa di risolvere questo problema, mentre ha rallentato la soluzione dell'altro grosso problema relativo al risarcimento dei danni di guerra?

È da rilevare che mentre per i danni di guerra c'è stata una rivalutazione, sia pure in maniera diversa e con coefficienti diversi, qui invece la reintegrazione viene fatta secondo i prezzi vigenti al momento in cui avvenne la consegna del bene. Non c'è stata quindi alcuna rivalutazione.

D'altra parte questo provvedimento, come gli altri cui ho accennato, rispondono a principî di equità, perché si tratta di sodisfare un impegno che il Governo ha assunto e che fu assunto dallo stesso rispetto ad una parte della popolazione che non aveva altra scelta, perché si trovava in uno stato di necessità.

Come dirò più tardi, ci sono delle esclusioni a garanzia di questo spirito di equità, nel senso che sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano fatto consegne o abbiamo traf-

ficato in favore dei tedeschi o per forniture belliche, salvo che non si dimostri – questo è il punto delicato – che ciò avvenne sotto l'imperio della violenza. Così pure sono esclusi coloro che abbiano venduto le merci a prezzi superiori o per altri fini, frustrando così quello che era lo spirito del provvedimento, di garantire cioè l'approvvigionamento del paese.

Premessa questa parte generale per illustrare l'equità del provvedimento e la sua fondatezza giuridico-costituzionale, entro nel merito.

Ed entrando nel merito bisogna chiarire il concetto di reintegro. In sostanza si tratta di individuare tutti coloro che possono vantare ragioni di credito nei confronti dello Stato, perché consegnarono il bestiame o altri generi per cui vi era in quel tempo l'obbligo della consegna. Sorge quindi il concetto di reintegro, cioè l'impegno da parte dello Stato di reintegrare il prezzo, di pagare la differenza tra il prezzo politico imposto e il prezzo corrente di mercato.

L'articolo 3 del provvedimento sottoposto al nostro esame dà appunto il concetto di reintegro concesso, ossia deve intendersi per reintegri concessi «quelli stabiliti con formali provvedimenti ». Quindi gli organi erogatori possono svolgere il loro compito sempre quando ci sia un provvedimento formale: provvedimento di legge o provvedimento ministeriale, il quale riconosca questo reintegro: oppure quando si riscontra una delle seguenti condizioni indicate nell'articolo 3: « che risultino impartite all'ente incaricato dell'erogazione disposizioni circa il pagamento ovvero che sia già intervenuto l'accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale ».

Quindi c'è il reintegro concesso quando esiste un provvedimento formale o quando, pur non esistendo un provvedimento formale, ci sono disposizioni impartite all'organo incaricato di erogare il contributo, oppure quando ci siano documenti da cui risulti che è stato già fissato il quantum da pagare. Gli organi erogatori debbono perciò svolgere questa funzione di controllo di carattere giuridico.

Tale lavoro è stato eseguito ed è stato veramente immane. Se pensiamo a tutto quello che si è fatto nelle varie città d'Italia per il settore alimentare, ci rendiamo conto come vi siano interi vagoni di materiale di documentazione, materiale che è fermo nella

sua conclusione perché manca il provvedimento.

In questa opera di individuazione dei creditori, di rastrellamento dei creditori, e di chiusura di questo strascico, opera una commissione la quale su istituita col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, per liquidare le pendenze relative ai contratti per forniture servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato. Questa commissione, che ha un compito consultivo, è chiamata col prese ite provvedimento ad una serie di attività veramente notevoli, attività di cui si fa menzione nell'articolo 15. Tutto ciò che riguarda la parte probatoria dei diritti vantati dai terzi, deve essere esibita a tale Commissione, la quale esprime il suo parere. Ugualmente per quanto riguarda la documentazione dello stato di necessità in cui poterono trovarsi taluni soggetti di diritto sotto l'imper o della violenza, la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

A noi interessa in questo momento fermare l'attenzione sugli oneri complessivi, che, secondo gli accertamenti più recenti fatti dagli uffici, vanno intorno ai 700 o 719 milioni, così ripartiti: per quanto riguarda i reintegri dei prezzi del bestiame bovino e bufalino, conferito per la macellazione, il reintegro viene valutato approssimativamente a 250 milioni; mi sono fatto carico di approfondire questi dati e mi risulta che si tratta di una miriade di piccole partite.

Per quanto riguarda i reintegri dei prezzi del bestiame suino conferito per la macellazione, il reintegro viene valutato a 13 milioni. Quello dei prezzi dei grassi suini immessi al consumo, 60 milioni e così via.

Adesso c'è un quesito importante: a chi affidare questa attività di liquidazione e d pagamento? Io non nascondo ai colleghi che in un primo tempo, anche nella passata legislatura, quando ebbi occasione di riferire sullo stesso provvedimento, ebbi intenzione di proporre la soppressione di alcuni enti e di affidare questo compito ad organi statali. Senonché una approfondita e più meditata indagine della questione mi ha fatto mettere ın evidenza gli inconvenienti a cui si anincontrocertamente adottando quest'ultima soluzione. È questo forse il punto più delicato, perché il provvedimento delega agli stessi enti il compito di liquidare e pagare i reintegri. E per quale motivo si fa questo? Perché, a mio modesto avviso, non sembra opportuno delegare gli organi dello Stato come si è fatto per qualche prov-

vedimento analogo, ad esempio quello per l'ente della distillazione. Si tratta di una miriade di piccole partite, di una documentazione vastissima per ogni settore. Volendo accentrare il compito negli uffici statali, si creerebbe veramente un altro Ministero, occorrerebbe assumere personale addestrato e fornito di esperienza, per cui volendo in buona fede fare qualche cosa di buono, si finirebbe col prolungare nel tempo questa operazione con notevole aggravio.

Perciò, in definitiva, sono d'avviso che sia preferibile lasciare che le operazioni di liquidazione e di pagamento vengano affidate agli stessi enti di cui darò notizia tra poco, con tutte le garanzie possibili per quanto riguarda la durata, poiché si tratta di pratiche istruite da un personale che ha già ormai una particolare esperienza.

Ed ora entro nel vivo dell'argomento. All'articolo 4 si dispone che alla liquidazione e al pagamento dei reintegri concessi per quanto riguarda il bestiame bovino e bufalino provvede l'Ente economico della zootecnia, che è già in liquidazione. Si può porre un termine. Io ho già tutti gli elementi su quella che è stata l'origine di questo ente, fino agli ultimi dati. Come dicevo, si tratta, secondo le previsioni, di erogare circa 250 milioni. Non alla cieca, perché l'organo erogatore deve documentare la legittimità della erogazione in base al concetto di reintegro concesso, non solo, ma, come è stabilito in un articolo successivo, a questi enti erogatori e anche alle banche – poiché il servizio di pagamento è per lo più effettuato dalle banche - viene data (articolo 17) la qualifica di funzionari delegati in base alla legge di contabilità dello Stato, con tutte le responsabilità e con l'obbligo di presentare il consuntivo alla Corte dei conti. L'istruttoria è già fatta. Si tratta adesso soltanto di controllare la legittimità della erogazione in base alle norme che ho riferito. Posso ora dare notizie in merito all'Ente economico della zootecnia.

Per quanto riguarda la liquidazione e il pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo del bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, anche questa in liquidazione. Per quanto rıguarda i grassi suıni provvede la Società anonima importazione ed esportazione di bestiame - S. A. I. B. - dı cui darò notizia a richiesta dei colleghi. Poi ci sono altre norme che riguardano i reintegri dovuti sui sopraprezzi per i rischi dei trasporti, poiché quando si trattava di effettuare trasporti soprattutto nelle isole, vi erano rischi che comportavano maggiorazioni dei costi, le quali furono assunte dallo Stato e che bisogna reintegrare.

Un altro punto delicato è quello contenuto nell'articolo 16: ossia tali enti sono in sostanza delegati a compiere delle funzioni e delle attività per conto dello Stato. Quindi giustizia vuole che sia ad essi concesso un corrispettivo. Si stabilisce all'articolo 16 un compenso in una misura che non può essere superiore al 5 per cento. Non si tratta di diritti casuali, ma di dare un corrispettivo per un servizio. Qualcuno deve svolgere questo servizio e chi lo svolge deve ricevere un corrispettivo. A conti fatti, non è una somma che spaventi. anche perché questo compenso grava sul percipiente. Sono mfatti gli interessati che, invece di riscuotere 100, riscuoteranno 100 meno 2, meno 3, meno 5 al massimo.

Mi avvio alla conclusione, avvertendo che sono d'avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge. Potremo inserirvi qualche emendamento, appunto per garantire maggiore snellezza e rapidità di queste operazioni di liquidazione, come pure per migliorare la composizione della Commissione. Ma nel complesso ritengo che la Commissione possa essere favorevole al disegno di legge.

CHIARAMELLO. Dopo la diligente relazione dell'onorevole Troisi, credo che la Commissione possa dare il suo voto definitivo senza emendamenti. Perché, se entriamo nella sostanza di questo disegno di legge, non solo non lo dovremmo approvare, ma dovremmo discutere ancora per molti e molti anni, ritornando ad indagare su ogni questione. È questo uno di quei provvedimenti che bisogna approvare senza più discuterlo, per la semplice ragione che non possiamo respingerlo; se cominciamo ad emendarlo, apriti cielo! Perché ognuno di noi potrà portare non solo una infinità di emendamenti, ma anche una ınfimità di casi di gente che lungi dal dover ritırare questi denarı, dovrebbe versarne alle casse dello Stato, attraverso tutti quegli enti che mi auguro siano sollecitamente e definitivamente liquidati.

Prego quindi di non perdere ulteriormente tempo e di terminare una buona volta con questa materia.

RONZA. A me pare che non si debba perdere molto tempo per giungere ad una conclusione, come ha detto l'onorevole Chiaramello, ma che la conclusione debba essere negativa. Perché la premessa dell'onorevole Troisi relativa alla questione di preclusione

di questo provvedimento mostra come esso poggi su basi alquanto incerte, nonostante l'interpretazione data dal relatore.

Noi veniamo a dare un carattere amministrativo a questi atti che creano un credito di affari in base ad una legislazione molto discutibile del tempo di guerra, protrattasi nel periodo della repubblica sociale italiana. Ma soprattutto io vedo una certa preclusione in quelle ragioni di equità che sono state esaminate in linea generale, le quali fanno dubitare del serio fondamento delle richieste avanzate dai cosiddetti aventi diritto.

Non credo quindi che abbiamo la necessità di addentrarci in questo esame preliminare, ma dobbiamo giungere ad una conclusione negativa del provvedimento, proprio perché esso si mostra non equo, anzi iniquo. Lo stesso onorevole Chiaramello ha detto che probabilmente molti di questi richiedenti, se si andasse a fondo, sarebbero dei debitori anziché dei creditori dello Stato. Pertanto, per eliminare una ragione di iniquità, si creerebbe una iniquità maggiore. Del resto abbiamo una quantità di cittadini italiani che sono stati danneggiati durante la guerra e che non hanno avuto nessun provvedimento a loro favore. Perché preoccuparci di distribuire 700 milioni a delle categorie che non crediamo meritino la nostra sollecitudine?

Se poi ci addentriamo nell'esame particolare del provvedimento, vediamo che esso si presta a moltissime critiche. C'è la difficoltà di esaminare la documentazione, la difficoltà di operare i dovuti controlli, la necessità di demandare le liquidazioni agli enti di cui ha parlato il relatore, assistiti soltanto da una commissione di controllo; c'è l'esame di determinate situazioni particolari, se cioè non abbiano i richiedenti commerciato con i tedeschi, se non abbiano operato nel mercato nero, eccetera. Ma soprattutto, è possibile a distanza di 10 anni demandare ad enti di questa natura, con il limitato controllo di una commissione, accertamenti di tal genere? Io penso di no.

Perciò, senza addentrarci nell'esame della possibilità o meno di affidare ad enti in liquidazione un così delicato servizio, riterrei equo giungere alla conclusione di respingere in blocco il provvedimento in esame.

ASSENNATO. Il collega onorevole Troisi, nel fare richiamo alle leggi fondamentali che hanno negato validità agli atti amministrativi della repubblica di Salò, ha posto un problema che non può essere facilmente superato, anche a voler aderire alla tesi da lui

prospettata, che non vi sia cioè una vera preclusione. Vi è per lo meno l'invito espresso da parte della legge a procedere con estremo rigore ad un attento esame, perché si tratta di atti amministrativi di assai dubbia validità, che provengono da amministrazioni la cui gestione è confusa. Si tratta di atti che non hanno una origine sicura e la legge stessa indica che si debba procedere con estremo rigore e con particolare attenzione.

Si aggiunga che il provvedimento implica una spesa di circa 700 milioni e molte considerazioni ci pongono in allarme di fronte a questo onere. Si tratta in gran parte di merci che erano state in giacenza fino all'ultimo momento presso gli stessi speculatori del mercato nero; e noi dovremmo andare incontro in una maniera così massiccia per integrare i prezzi di merci che, in fin dei conti, erano nelle manı degli stessi speculatori, ı qualı hanno già provveduto per conto loro ad integrare i prezzi, senza attendere il provvedimento che nel 1953 sarebbe stato proposto alla Commissione legislativa; hanno pensato essi, per conto loro, alla integrazione in maniera che nessuno di noi può fingere di non conoscere. È questo un contenuto morale che deve metterci in serio allarme.

Il collega onorevole Troisi ha fatto cenno al disegno di legge del 1949 per l'integrazione dei prezzi relativi all'Ufficio distribuzione cereali farina e paste (U. Ce. Fa. P.) Effettivamente la liquidazione venne affidata ad una gestione autonoma, ma controllata dallo Stato. Invece qui dovremmo affidarci alle stesse parti interessate travestite sotto la loro forma organizzativa, cioè all'elemento più sospetto e che meno si presenta come degno di credito.

Quale avrebbe dovuto essere il sistema, anche se il Governo fosse stato mosso dall'apprezzabile intendimento di venire incontro agli eventuali sacrifici di questa categoria? Per lo meno il Governo avrebbe dovuto pre..dere una misura cautelare, nel senso di disporre l'integrazione di una percentuale del prezzo, ma mai l'integrazione totale. Questa misura, di fronte ad una situazione così confusa, s'imponeva indiscutibilmente. E con ciò avremmo conseguito anche una notevole economia, poiché si poteva giungere ad una percentuale del 25 o del 30 per cento. Invece si vorrebbe concedere l'integrazione totale, quando nella realtà non c'è nessuno che possa negare nella propria coscienza che questa integrazione è stata già effettuata per via privata o per altre vie. Infatti sappiamo che non sono stati mai rispettati i prezzi ufficiali.

Il relatore ha parlato di 700 milioni; ma nell'articolo 10 sono previsti altri 30 milioni di spese.

TROISI, *Relatore*. Si tratta di un fondo di riserva.

ASSENNATO. Sarà così, ma la legge è questa. E così all'articolo 11 si stabilisce che il reintegro non si applica alle forniture e lavorazioni per le autorità tedesche e alle provviste belliche fatte al sedicente governo della repubblica sociale, tranne che queste forniture, lavorazioni e provviste siano state ottenute con impiego di violenza o di minaccia. Ma almeno in tal caso doveva intervenire un parziale reintegro! Quale sarà quello sprovveduto industriale il quale non metterà in essere una prova della minaccia o della violenza che ha dovuto patire? Una misura elementare di prudenza per il pubblico erario sarebbe stata quella di disporre un reintegro parziale.

Ma c'è ancora l'articolo 15, sul quale si è soffermato il relatore, che contrasta con l'estremo rigore disposto dalla legge. Si dice che le pratiche per le quali a causa di distruzioni o smarrimenti determinati dagli eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta, sono ugualmente rimesse alla Commissione, come pure lo sono le domande presentate dai beneficiari dei reintegri che non siano corredate da taluni dei documenti previsti. Di modo che, mentre abbiamo la scadenza dei termini per tante attività che meriterebbero di essere tutelate; mentre abbiamo la inesorabilità di una richiesta di documenti ufficiali per tanti casi che meriterebbero maggiore considerazione, qui si dice che, anche quando non c'è una documentazione apprezzabile, la Commissione procede alla valutazione su altri elementi, come possono essere la prova testimoniale, un atto notorio, ecc. Vi è insomma una completa abdicazione di ogni serietà di prova, che è imposta finanche nel campo delle attività private.

Non è poi esatto che all'articolo 16 venga stabilito che il compenso del 5 per cento vada a carico del privato. Una riprova del fatto che questo compenso è a carico dello Stato, sta proprio nella necessità di un provvedimento del Ministero del tesoro e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Se si trattasse di rapporti privati, non ci sarebbe bisogno di detto provvedimento. Tutto fa prevedere che è una cura dello Stato di assicurare a questi enti in liquidazione un qualche puntello perché la hquidazione venga protratta anche più lontano e di assicurare ad

essi un profitto di 35 milioni, corrispondenti al 5 per cento della somma globale, mentre i cosiddetti diritti casuali questi enti li percepiranno probabilmente dagli interessati in sede di liquidazione.

Non credo che un provvedimento di così ingente portata, che riguarda attıvıtà così incerte e confuse, fuori da ogni normale prova e fuori da ogni normale procedura, possa essere approvato, mentre noi siamo mesorabili tutori dei diritti dell'Amministrazione e della regolarità della procedura in confronto di altre categorie che chiedono delle sovvenzioni e un'assistenza in misura anche ristretta e mentre noi contestiamo poche decine di milioni per esigenze sociali molto più fondate di quella che ha determinato il presente disegno di legge. E si fanno uscire, con un reintegro completo al cento per cento, circa mille milioni dalle casse dello Stato, affidando la liquidazione neppure ad un ente che possa dare fiducia di serietà, ma ad enti che rappresentano quanto di più macchinoso ci possa essere stato nel periodo bellico dal punto di vista della speculazione, come l'ente per la importazione ed esportazione del bestiame, che un tempo ha agito sotto un nome e adesso agisce sotto un altro.

Ritengo nostro dovere tener presente la legge. La legge ha dichiarato nulli quegli atti; non è possibile ora dichiararli validi, tranne che non ci siano delle situazioni tali di evidente serietà e concretezza, da doversi imporre al nostro apprezzamento.

Di fronte ad un mare di carte di scarso valore e magari senza carte, dovremmo affidarci alle affermazioni dei singoli privati. Chi è che non troverà qualcuno il quale verrà a dire che in un certo giorno egli ebbe a temere violenza, che in un certo giorno fu fatto un certo gesto che egli ritenne costituire un pericolo per la sua fabbrica o per la sua esistenza? Non è una cosa seria mettere in una legge delle norme generiche e dare forza di prova a documenti che non vengono neppure specificati nella loro natura e che, essendo stilati da privati, non hanno alcun vincolo di responsabilità verso lo Stato.

Da ultimo c'è la questione della spesa ingente; questa poteva essere contenuta mantenendosi nei limiti di una percentuale.

Ritengo quindi che il provvedimento di legge che ci è stato proposto debba essere respinto in pieno,

SCHIRATTI. Non è certo piacevole interessarsi di una questione che riguarda provvedimenti della sedicente repubblica di Salò. Ad ogni modo bisogna pure che ad'un certo momento la esaminiamo per accettarla o per respingerla. Io sono dell'opinione che, entrando successivamente nei dettagli e nella approvazione dei singoli articoli, si possa migliorare la legge, mentre non sono persuaso che essa debba essere respinta in linea di principio.

Noi in fondo siamo i più interessati, perché abbiamo avuto la sciagura di avere dalle nostre parti il governo della sedicente repubblica di Salò e, mentre nessuna discussione avviene per l'integrazione del prezzo che in quel periodo è stata fatta nelle regioni meridionali, non capisco perché, basandosi soltanto sul fatto che la integrazione del prezzo fu fatta nel sud dal governo legittimo e nel nord da un governo di fatto, si debba privare il cittadino del nord del contributo che con la integrazione dei prezzi ha avuto il cittadino del sud.

Confesso che sotto questo profilo vedo una disparità di trattamento che non mi persuade e per questa ragione sono dell'opinione che il provvedimento in linea di principio, salvo i dettagli, debba essere approvato. Vi sono delle condizioni specifiche che si sono verificate anche nell'ambito della repubblica di Salò. Io ho preso la parola perché forse la zona che conosco si è trovata in una situazione più particolare ancora di quella della repubblica di Salò. Noi del Friuli avevamo ıl Deutscher Berater, cioé eravamo di nome sotto la repubblica di Salò, ma, come i colleghi sanno, non eravamo giuridicamente sotto di essa. Avevamo una autorità tedesca la quale ci imponeva i suoi decreti, e addirittura non consentiva neppure che le norme legislative della sedicente repubblica di Salò avessero valore e vigore nella nostra regione se non erano da essa autorità approvate. L'autorità tedesca aveva poteri di grazia, di condono e di indulto. Ebbene, questa autorità tedesca ha imposto, ad esempio, un prezzo politico del pane per cui, mentre i molini pagavano 180, 190, 195 lire la farina – a seconda dei periodi – essi dovevano cederla ai mugnai per 130 o 135, con l'impegno dell'intervento dello Stato ad integrazione. Abbiamo, così, grandi molini e anche piccolissimi molini, dato che nella zona vi sono più molini a carattere artigiano che industriale, i quali sono creditori di centinaia di migliaia di lire, valuta di allora, che ancora aspettano di recuperare.

Dice l'onorevole Assennato: falcidiamo questi crediti di integrazione.

Ma per il solo fatto di avere anticipato la merce e il denaro, questi molini hanno già

avuto una decurtazione abbastanza massiccia. C'è un piccolo molino artigiano di mia conoscenza, il quale deve avere un milione circa. Allora, con un milione, si compravano 600 quintali di grano; oggi, con un milione, non ne comprano neanche cento. Quindi una decurtazione sostanziale l'ha già subìta.

Per quale ragione vogliamo lasciare questi strascichi? Sarà torto nostro, se arriviamo dopo dieci anni a vedere questi problemi; non do la colpa a nessuno, e forse neanche al Governo, se si arriva a prospettare una soluzione dopo dieci anni. Ma non mi pare giusto che non compiamo un'opera di giustizia verso questa gente, solo perché, invece del governo regolare, ha avuto il sedicente governo di Salò o il Deutscher Berater. Salvo naturalmente a migliorare la legge nell'esame degli articoli.

Esprimo quindi il parere che la legge debba essere approvata, salvo eventuali modifiche.

PRESIDENTE. Quanto alla pregiudiziale della preclusione, credo che non esista, in quanto il decreto legislativo del Capo dello Stato n. 21 del 18 gennaio 1949 stabiliva all'articolo 1 che erano esclusi dalla convalida ex lege pura e semplice gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione dei prezzi a carico del bilancio dello Stato; ma di fatto si ammetteva la necessità di provvedere con norme di carattere legislativo. Proprio il presente disegno di legge ha lo scopo di riesaminare tutta la materia, per fare in modo che si chiuda ogni discussione in questo settore, che è imperniato sul diritto soggettivo di alcune persone.

DUGONI. La Commissione si trova di fronte a una questione di principio, che è quella posta dall'onorevole Assennato e che è stata risolta dal nostro Presidente in senso negativo. Cioè il nostro Presidente ha detto che di fronte al potere legislativo non esiste preclusione, perché il potere legislativo che ha fatto una legge, può farne un'altra.

PRESIDENTE. No. Ho detto che nella legge precedente c'era una riserva: cioè quella legge non opera la convalida, ma non la nega.

DUGONI. Se non l'ha negata, avrebbe dovuto fissare essa stessa i criteri per la convalida.

Ad ogni modo sono sicuro che non vi è la preclusione, perché la preclusione d'una legge non esiste per il potere legislativo.

Però rimane una situazione di fatto. Noi abbiamo dinanzi a noi una serie di enti i quali sarebbero i regolatori della materia. Ma essi a mio giudizio non possono dare

alla Commissione finanze e tesoro nessuna fiducia.

Ricordo che il mio povero padre fu commissario per sei o sette mesi alla S.A.I.B., e ricordo che questo ente è stato forse la causa della sua morte, perché egli trovò un tale disordine, una tale confusione negli atti dell'ente, quando il nord fu liberato e quando egli fu colà inviato per fare una serie di ispezioni, da non sapere come e dove mettere le mani. Ora domando come la Commissione finanze e tesoro possa delegare a questo ente la potestà di regolare i rapporti con i propri soci.

SCIIIRATTI. Si può cambiare il sistema! DUGONI. Io credo che il diniego di giustizia non sia mai giusto da parte dello Stato. È una questione di principio. Lo Stato non può negare puramente e semplicemente di far fronte ai propri impegni. E fu lo Stato a prendere questi impegni, perché il sistema della integrazione dei prezzi esisteva già prima della sedicente repubblica di Salò. Quindi possiamo riconoscere che, essendoci stata una certa continuità di fatto, non si può non mantenere fede all'impegno per questo che, in fondo, è un servizio sociale. Però dobbiamo regolare bene la questione, essere molto più scrupolosi di quello che ha dato l'impressione di voler essere il Governo e di quello che vorrebbe lasciar fare il relatore onorevole Troisi.

Si tratta di un onere di 730 milioni. Prima di distribuire tale somma che con le aggiunte arriva a circa 800 milioni, credo che dobbiamo guardare bene la materia che viene sottoposta al nostro esame.

Sarei perciò del parere di incaricare il relatore, insieme con l'onorevole Assennato e con l'onorevole Schiratti, di vedere come uscire da tale questione, ma senza affidare la liquidazione e il pagamento ad enti di questo genere, ai quali pare anche che si dica: Ci sono 30 milioni di imprevisti. Spendeteli come credete.

Diventerebbe una specie di fondo per spese confidenziali!

DE MARTINO CARMINE. Io non entro nel merito della legge. Mi permetto soltanto di far presente agli onorevoli colleghi dell'opposizione che, quando si aggiunge il 5 per cento su 700 milioni e poi altri 30 milioni, non si fa un calcolo esatto. Infatto nella relazione si parla di 700 milioni come onere complessivo. Quindi, varando il testo attuale, noi non autorizzeremmo altro che 700 milioni. Così è detto sia nella relazione e sia nell'articolo 18 del disegno di legge.

E non potrebbe essere diversamente, perché la legge conclude, in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, che ai 700 milioni di cui alla presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

È ovvio, quindi, che non si possono aumentare di un centesimo i 700 milioni.

VICENTINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il calcolo è fatto in base ad un attento esame della situazione.

DE MARTINO CARMINE. L'onorevole Schiratti ha detto che si potrebbe passare all'esame degli articoli e, in questo esame, tener presenti le osservazioni fatte dall'onorevole Assennato. Ma siamo noi in condizioni di fare questo lavoro? Esaminiamo gli articoli 4, 5 e 6. Come può adesso la Commissione modificare questo sistema che è immorale - non soltanto politicamente errato - anche come questione di principio? L'affidare una delega per l'esercizio di pubbliche funzioni a privati, già dovrebbe essere una cosa di carattere eccezionale. Ma darla poi all'Ente economico della zootecnia, alla Associazione dei macellai, ecc., che sono parti e giudici nello stesso tempo - come ha detto l'onorevole Dugoni - è cosa veramente gravissima, che viola una questione di principio.

E non si tratta solo dei 700 milioni, perché non è questo l'unico provvedimento che noi prenderemo in materia. Ma anche se si trattasse solo di 70 o di 7 milioni, è il principio che dobbiamo tenere presente.

ROSINI. L'articolo 15 è di una gravità estrema. L'onorevole Assennato ha rilevato che la commissione di cui all'articolo 15 esprimerà il proprio parere anche sulle pratiche per le quali non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione a causa di distruzioni, smarrimenti o altro; e ha rilevato che in questa maniera si deroga a tutti i principii, secondo i quali ogni richiesta deve essere documentata. Ma non ha ricordato che l'ultima parte dell'articolo ammette anche le domande che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari. In tal modo si stabilisce praticamente che, anche in mancanza di documenti, si può pagare l'integrazione. Si dirà che sono passati dieci anni. Ma quando un mutilato di guerra o la vedova di un caduto in guerra chiede la pensione, per la quale si pretendono una infinità di documenti, la pratica non va avanti per anni ed anni, finché un certo documento mancante non viene acquisito agli atti.

Riconosco che ciò sia doveroso, perché il denaro del contribuente deve essere erogato con la massima scrupolosità. Ma che non si faccia per il consorzio macellai e per quegli altri enti ciò che si fa per un mutilato di guerra o per i familiari di un caduto in guerra, mi pare che sia cosa veramente immorale. Senza contare che non può assolutamente ammettersi di far liquidare la somma dovuta ai macellai, per esempio, proprio dal consorzio macellai!

Siamo in condizione di modificare questi articoli? Significherebbe impostare diversamente la legge; significherebbe dover essere in possesso di elementi che non è facile acquisire in poco tempo.

Propongo perciò che, prima di passare all'esame degli articoli, si chieda al Governo una nuova formulazione del provvedimento che tenga conto delle nostre osservazioni.

SCHIRATTI. Faccio una proposta concreta. Propongo alla Commissione di deliberare il passaggio agli articoli; ma nel contempo di sospendere l'esame del disegno di legge, demandando a una Commissione, composta dal relatore e da qualche altro membro, di rielaborare, d'accordo col Governo, il testo del provvedimento stesso, tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte durante questa discussione e di presentare quindi alla nostra Commissione proposte concrete.

TROISI, Relatore. Per quanto riguarda la questione di principio prospettata dai colleghi, desidero richiamare l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21, che ho letto poco fa e che fu aggiunto dallo stesso Ministro del tesoro. La relazione dice: « In sostituzione del comma soppresso, è stato sostituito un nuovo comma, che esclude dalla convalida gli atti e provvedimenti emanati per integrazione di prezzo a carico del bilancio dello Stato, per ı quali è ın corso un separato provvedimento ». Quindi è chiaro che si volle sottrarre questa materia, che merita una più approfondita analisi, da quella convalida in blocco a cui mirava il citato decreto legislativo. Quindi si tratta di un rinvio a provvedimenti distinti, non c'è preclusione e a mio parere esiste il fondamento giuridico per la validità del disegno di legge in esame.

Seconda considerazione: noi qui ci troviamo di fronte ad impegni formali assunti dal Governo.

DUGONI. È il Parlamento che deve decidere. Non hanno importanza gli eventuali impegni assunti dal Governo.

TROISI, *Relatore*. Respingendo il provvedimento, noi colpiremmo i cittadini che furono costretti a compiere determinate azioni. Si viene quindi ad instaurare, con il presente provvedimento, una parità di trattamento tra i cittadini delle due parti d'Italia.

Questo è lo spirito informatore. Che ci siano delle necessità a cui provvedere per quanto riguarda la documentazione, la garanzia, ecc., sono d'accordo. Ma in via di massima credo che non possiamo, senza commettere una iniquità nei riguardi di una parte dei cittadini del nostro paese, respingere il provvedimento.

ASSENNATO. La legge è chiara. Il citato decreto legislativo n. 21 del 1947 dice all'articolo 1: «Sono convalidati i seguenti atti e provvedimenti». Però aggiunge all'ultimo comma: «Sono esclusi dalla convalida stabilita dal presente articolo gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione di prezzi a carico del bilancio dello Stato».

La cortesia e la pazienza del collega onorevole Troisi ci informa che nella relazione al suddetto provvedimento ci sarebbe un certo brano che dà spiegazioni. Io non metto in dubbio quello che riferisce il collega onorevole Troisi. Ma si tratta di una relazione, della quale abbiamo notizia dal collega. La legge è quella che è. Se noi trovassimo in questo disegno di legge un accenno di connessione alla legge precedente, se si dicesse: « Vista la legge numero... », potremmo anche dire che è in sede di sviluppo che si svolge questa riserva. Prego la Commissione di voler leggere la relazione ministeriale al disegno di legge in esame. Vi è completa ignoranza della legge generale che non viene neppure citata ın alcuna maniera. Viene a un certo momento il presente provvedimento che stabilisce la liquidazione nella maniera che conosciamo.

Non possiamo quindi dire che non ci sia la preclusione. Possiamo dire una cosa: che il Governo ha la possibilità di ovviare a questa preclusione. Ma ci vuole un provvedimento ad hoc, che sciolga quella riserva. Non si può fare un provvedimento distinto e separato che, a dispetto di quella disposizione di legge, consacri il diritto al reintegro. Ci vuole un provvedimento il quale dica che, facendo seguito alla legge precedente e fruendo della facoltà da essa concessa, si procede al reintegro.

Tanto è vero che qui non c'è menzione della reintegrazione industriale. Quindi ne verrà fuori una serie di provvedimenti. La reintegrazione dovrebbe essere fatta invece

con un unico provvedimento organico, che comprenda sia le forniture speciali di cui tratta il presente provvedimento e sia quelle del settore industriale. Questo sarebbe lo sviluppo intelligente di questa legge, non la frammentarietà di essa.

PRESIDENTE. Faccio notare che le leggi non contengono epigrafi. Sono i regolamenti che contengono l'epigrafe: Visto... ecc., ecc.

Questa è una legge che provvede su una determinata materia. Ora, qualunque sia l'ipotesi giuridica che si faccia, provvedendo la legge su questa materia, la conseguenza sarà che la disposizione precedente non avrà più valore. Essa sarà stata modificata e ciò a prescindere dal citato ultimo comma dell'articolo 1 che esclude dalla convalida gli atti ope legis. Vi è quindi un altro provvedimento che provvede per la suddetta materia.

Ad ogni modo vi è una proposta concreta del collega onorevole Schiratti, la quale effettivamente è duplice: votare per il passaggio agli articoli e nominare un comitato ristretto al quale possano essere suggeriti gli emendamenti da apportare, sia pure con una breve illustrazione, in modo da facilitare il compito successivo della nostra Commissione in sede plenaria.

Metto ai voti la prima proposta. cioè il passaggio all'esame degli articoli.

ASSENNATO. Parlo per una dichiarazione di voto. Io e i colleghi del mio settore politico facciamo ogni riserva, ove mai la Commissione decidesse il passaggio agli articoli; e amunciamo che proporremo tante di quelle modifiche, che la legge ne resterebbe travisata. Sarebbe piuttosto da accogliere la proposta di formare un comitato ristretto, il quale comunichi al Governo che il disegno di legge in esame deve essere notevolmente modificato.

PRESIDENTE. Il passaggio agli articoli, coll'accoglimento del quale dichiaro implicitamente chiusa la discussione generale, è subordinato all'approvazione della seconda proposta di tormare un comitato ristretto, il quale tenga conto di tutti gli emendamenti.

Pertanto pongo in votazione il passaggio agli articoli.

(E approvato).

Metto in votazione la proposta di costituire un comitato ristretto, composto dal relatore, dagli onorevoli Assennato e Schiratti. Questo comitato si riunirà per rivedere il testo del disegno di legge e ad esso i colleghi potranno far pervenire tutti gli emendamenti che ritengano opportuni.

 $(\dot{E} \ approvata).$

Di conseguenza, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del presente disegno di legge.

(Cosí rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

Su questo provvedimento riferirò io stesso. Ricordo che il presente disegno di legge riproduce quello n. 2912 della passata legislatura, approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa, il 25 marzo 1953, e che non fu approvato dall'altro ramo del Parlamento per l'anticipato scioglimento di esso.

Avverto che l'VIII Commissione (Trasporti) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

Come i colleghi sapranno, le concessioni di autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone sono sottoposte a una tassa fissa di 500 lire per chilometro per tutte le specie di linee. Ora noi ci troviamo di fronte ad attività di indole diversa anche dal punto di vista economico. Abbiamo dei servizi turistici di lusso, che richiedono ingenti spese di impianto e di esercizio, e che bisogna favorire per necessità turistiche del nostro paese e per ragioni economico-valutarie. Poi abbiamo servizi di breve durata, stagionali o addirittura giornalieri. Abbiamo ancora servizi di carattere sociale, cioè le corse per i lavoratori. Nel corso dell'approvazione del provvedimento proporrei di aggiungere, come fu stabilito dalla Commissione nella precedente legislatura, anche le corse per gli

È sembrato quindi opportuno di porre una differenziazione nel determinare la tassa di concessione amministrativa per questi vari servizi.

Questo è in sintesi lo scopo del disegno di legge.

Col primo articolo si stabilisce che la tassa per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo, qualunque sia la durata, è ridotta a un quarto. È ridotta invece a un terzo per la concessione di autoservizi ordi-

nari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a 4 mesi. È ridotta a un dodicesimo, qualora gli autoservizi, di cui ho detto precedentemente, abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

L'articolo 2 mira a favorire le corse automobilistiche per i lavoratori, a carattere esclusivamente operaio. Come ho già detto, nella precedente legislatura aggiungemmo un emendamento: « o per studenti », al fine di agevolare i servizi automobilistici destinati a portare a scuola gli studenti o a prelevarli.

Trattandosi di provvedimento già esaminato dalla nostra Commissione, ritengo che non vi siano difficoltà per approvarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale. TROISI. Per quanto riguarda la decorrenza, desidererei che essa fosse portata al 1º gennaio 1952, anziché al 1º gennaio 1953, e ciò perché ci sono delle vertenze ancora da regolare.

PRESIDENTE. La decorrenza è già fissata al 1º gennaio 1953; faccio considerare ai colleghi che è già un fatto eccezionale in materia di tasse questa retrodatazione. È quindi un punto delicato, su cui la Commissione deve esprimere il proprio parere. Io, come relatore, esprimo parere contrario. perché, trattandosi di tasse di concessione amministrativa, già deroghiamo ai principii fondamentali della non retroattività fissando la decorrenza dal 1º gennaio 1953. Questa si può giustificare con la considerazione che venne tenuto sospeso il pagamento di queste tasse, in previsione della legge che al principio di quest'anno stava per essere emanata. Ma non possiamo retrodatarla di due anni, derogando a un principio fondamentale in materia di tasse.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rendo conto degli scrupoli del nostro Presidente, che è anche degnissimo relatore. Però questa riduzione delle tasse di concessione andava incontro a chiare esigenze del settore ed era in un certo senso già stata discussa con l'Amministrazione fin dal 1952. Infatti il presente provvedimento fu presentato nel settembre 1952. Tutti sanno che le vicende parlamentari sono quelle che sono ed il provvedimento stesso ha potuto essere approvato dalla Camera soltanto alla fine di marzo del 1953: poi la chiusura della legislatura ha fatto decadere il disegno di legge.

In tale situazione, noi avevamo tenuto in sospeso il pagamento di questi tributi, in attesa della nuova tabella che viene ad essere modificata con questo disegno di legge. Ora, si tratterebbe di dare una retrodatazione di due anni e mi rendo conto della difficoltà di principio. È peraltro certo che, a parte questa difficoltà, la posizione di questi contribuenti è tuttora in sospeso e nessun danno ne deriverebbe all'Amministrazione.

Veda perciò la Commissione, se ritiene che sia il caso di superare le evidenti difficoltà di carattere formale, concedendo una retrodatazione come quella proposta dall'onorevole Troisi; oppure se ritenga di mantenere il principio, che per la verità rappresenta una massima unanimemente accettata dalla Commissione e dal Parlamento, fissando la decorrenza al 1º gennaio 1953. Ma ripeto che, se ad una retrodatazione maggiore dovesse ostare soltanto la preoccupazione di dover restituire delle imposte già percette, stiano tranquilli i colleghi che le posizioni sono state tenute in sospeso, proprio in vista della approvazione di questo disegno di legge.

TROISI. Presento un formale emendamento di spostare la decorrenza al 1º gennaio 1952.

CAVALLARI VINCENZO. Vorrei chiedere una spiegazione al relatore nonché al rappresentante del Governo. Mi pare che lo scopo dell'articolo 2 sia quello di venire incontro alle necessità dei gestori di questi autoservizi e anche a quelle degli operai che si servono delle linee, e allora quale garanzia possiamo avere che tali agevolazioni concesse nel campo tributario a favore degli imprenditori di autotrasporti vadano a beneficio degli operai con modifica, in diminuzione, delle tariffe di trasporto?

PRESIDENTE. La conseguenza è duplice. Si tratta non soltanto dell'obbligo di istituire delle linee per i lavoratori – e gli studenti, secondo il mio emendamento – ma anche di agire attraverso il disciplinare, che viene fatto dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile.

CAVALLARI VINCENZO. Allora il rappresentante del Ministro delle finanze e il relatore hanno avuto affidamenti dall'Ispettorato stesso su quello che esso intende fare in questo disciplinare?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso assicurare l'onorevole Cavallari che le autorizzazioni per le linee destinate agli operai o agli studenti vengono date soltanto coi benestare del Ministero delle finanze e sotto la sorveglianza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile affinché dette linee non vengano destinate ad altri servizi.

CAVALLARI VINCENZO. Oggi i concessionari pagano una determinata tassa. Gli utenti – operai o studenti – pagano un determinato prezzo di tariffa. Da oggi in poi i concessionari pagheranno una tassa inferiore. Noi siamo solleciti ad esprimere un voto favorevole anche nell'interesse di coloro che gestiscono queste linee, ma quale garanzia abbiamo che la minore tassa non si traduca soltanto in un aumento dei profitti per gli imprenditori, invece di andare a finire in una diminuzione del prezzo dei biglietti e quindi in un beneficio per le categorie interessate?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. La condizione per l'istituzione di queste corse speciali è che si adottino per esse delle tariffe speciali. Tutti sanno che per gli operai e per gli studenti vigono delle tariffe speciali.

CAVALLARI VINCENZO. Intendo riferirmi a questo fatto: da oggi in poi noi accordiamo una riduzione di tasse agli imprenditori. Ergo, gli imprenditori, spendendo di meno, potranno trarre un maggiore profitto. Quale assicurazione noi abbiamo, o meglio, quale influenza il Ministero delle finanze può svolgere o quali impegni può prendere di svolgere presso il Ministero dei trasporti, perché le tariffe che verranno sancite nei disciplinari da oggi in poi, o dall'entrata in vigore di questa legge in avanti, siano diminuite in relazione alle tasse minori, affinché, approvando questa legge, si possa essere convinti che non si arrechi soltanto un profitto agli imprenditori. ma anche un beneficio alle categorie che fruiscono di tali linee?

PRESIDENTE. Quando si fa la richiesta per avere l'autorizzazione di una linea automobilistica, bisogna presentare un certo prospetto, contenente: il numero delle linee, il percorso, il chilometraggio, il modo come verranno servite le linee, gli orari, le tariffe relative. Tutto ciò forma oggetto di analisi da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione. Quando un concessionario di linee ordinarie fa delle corse solo per studenti od operai, deve presentare il programma di queste corse indicando tra l'altro la tariffa, cioè il prezzo del biglietto.

CHIARAMELLO. In questo caso bisogna insistere perché il Ministero delle finanze, d'accordo col Ministero dei trasporti, obblighi il concessionario, al quale concede queste facilitazioni, a fare le corse speciali per operai e per studenti. Giacché in 99 casi su 100 i concessionari non hanno volontà di fare

queste corse, come è capitato a me di constatare in questi giorni per diversi concessionari della mia provincia. E il fatto si spiega, perché molto spesso queste corse non solo non danno al concessionario un buon utile, ma producono anche un deterioramento del materiale. Infatti in certi paesi vi sono delle corse operaie, con le quali i lavoratori partono dalla frazione del comune insonnoliti alle 4 e mezzo del mattino, arrivano in bicicletta al luogo di partenza sudici di fango, e si addormentano sull'automezzo causando così dei deterioramenti.

Non è quindi soltanto la diminuzione delle tariffe a cui bisogna pensare, ma anche all'obbligo dei concessionari, quando hanno ottenuto dette agevolazioni, di istituire tali corse per operai e per studenti.

NAPOLITANO GIORGIO. Esistono già delle linee per operai e studenti. che godono di tariffe inferiori a quelle normali. Noi chiediamo che, nel caso in cui vengano istituite delle linee per studenti e operai, le tariffe siano ulteriormente ridotte, tenendo conto che ora i concessionari godranno di un beneficio di cui non godevano precedentemente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari si è preoccupato di altro. Dice che, siccome si riducono le tasse di concessione amministrativa a mille lire all'anno, a questa diminuzione deve corrispondere, oltre alla restituzione di nuovi servizi, anche la riduzione delle tariffe. Questa però è una cosa che non si risolve in via legislativa, perché entriamo nel campo interno dell'amministrazione. Sarà l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, d'accordo col Ministero delle finanze, che dovrà prendere l'iniziativa di far rispettare questo che è lo spirito della legge. Infatti, quando vengono approvati i programmi di linee, vengono stabilite anche le tariffe.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:

ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;

ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a 4 mesi;

ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 ».

A tale articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Raffaelli, Napolitano Giorgio e Dugoni: Al 1º comma sopprimere le parole: e per la concessione di autoservizi di gran turismo, qualunque sia la durata.

Si vorrebbero cioè escludere i servizi di gran turismo a un quarto della tassa di concessione amministrativa.

Ho fatto presente che scopo della legge è anche quello di favorire queste linee di gran turismo, che sono costosissime e che si mantengono per l'incremento turistico e per scopi economico-valutari.

Quindi non si tratta di favorire coloro che fruiscono di questi servizi, ma di favorire le imprese che debbono sostenere maggiori oneri.

Come relatore, debbo perciò dare parere contrario all'emendamento proposto.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono favorevole alle conclusioni del relatore e devo fare osservare che qui non si tratta di concedere delle facilitazioni a una situazione già in atto, le quali facilitazioni potrebbero comportare perciò una ulteriore riduzione delle tariffe. Si tratta invece di andare incontro ad una situazione che può in principio risolversi in due modi: o con l'aumento delle tariffe o con una diminuzione dell'imposta di concessione governativa, come vorremmo fare con questo disegno di legge.

Per quello che riguarda le linee di gran turismo, come è stato osservato, si tratta di linee occasionali e neppure stagionali, le quali, essendo fatte su scala ridotta, importano dei costi notevoli d'esercizio. Sono linee indispensabili allo sviluppo dell'attività turistica. Da qui le ragioni delle facilitazioni.

DUGONI. Allora bisogna anche diminuire la frequenza di quattiro volte la settimana. Cito una esperienza che conosco. Tra Genova e Trieste esiste un autoservizio che passa quattro volte la settimana, il quale

rappresenta una vera concorrenza alle ferrovie. È un servizio di gran turismo, ma la sua frequenza è tale, per cui sostituisce i trasporti ferroviari.

PRESIDENTE. La concorrenza è indipendente dalla durata.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il problema della concorrenza con le ferrovie non è risolto in sede di graduazione dell'imposta, ma quando si esamina l'opportunità o meno della concessione.

CAVALLARI VINCENZO. Quando si tratta di risolvere questi problemi, chi ci rimette sono sempre le ferrovie.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'aumento attuale del regime fiscale degli oli combustibili è proprio in funzione dell'equilibrio coi nuovi prezzi delle ferrovie.

RAFFAELLI. La ragione fondamentale per la quale noi manteniamo l'emendamento è che, ove queste facilitazioni fossero concesse, andrebbero a incidere sul profitto di chi fa l'autoservizio di gran turismo.

PRESIDENTE. Le imprese sono restie a fare questi servizi di gran turismo, perché, come ha detto il Sottosegretario di Stato, sono molto costosi.

CAVALLARI VINCENZO. Ma nessuno crede che le imprese ci rimettano con tali servizi.

RAFFAELLI. Tra l'altro gli autoservizi di gran turismo vengono fatti con tariffe differenziali maggiori, proprio per coprire l'eventuale maggior costo. Del resto questi servizi sono fatti da grandi imprese, i cui bilanci non dimostrano certo che esse non realizzino margini assai considerevoli.

TROISI. Mi dichiaro contrario all'emendamento, perché dobbiamo favorire in tutti i modi l'afflusso dei forestieri e la loro permanenza nel nostro paese. Quello che stiamo esaminando è un modestissimo provvedimento, mentre altri paesi svolgono una politica turistica ben più accentuata. Chi segue i lavori della conferenza oraria, che si svolgono ogni anno per i servizi di gran turismo, ha modo di accertarsi delle difficoltà che l'Ispettorato della motorizzazione incontra per la istituzione di questi servizi che hanno carattere stagionale e quindi importano un costo notevolmente superiore.

Per quanto riguarda la concorrenza, è stata firmata poco tempo fa una convenzione tra le ferrovie dello Stato e l'Associazione nazionale autoservizi in concessione (A.N. A.C.) nonché l'Associazione nazionale eser-

centi autoservizi (A. N. E. A.) e ciò proprio per disciplinare la concorrenza. Quindi vi è già un'inizio di coordinamento tra l'automobile e la ferrovia.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Raffaelli mantiene l'emendamento che ho letto poco fa, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo precedentemente letto e che ritengo opportuno rileggere:

La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:

ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;

ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a 4 mesi;

ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128, è dovuta per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1.000.

Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato articolo 8, è dovuta nella misura di lire 1.000 per il primo giorno di validità e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validità ».

In questo articolo io ho proposto il seguente emendamento: dopo le parole « esclusivamente operaio», aggiungere le parole: « o per studenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che con l'emendamento testé approvato viene ad avere la seguente formulazione:

«Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 marzo 1952' n. 128, è dovuta, per ciascun anno di validità della concessione, nella misura di lire 1000.

Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato articolo 8, è dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validità e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validità».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto al 1º gennaio 1953 ».

A questo articolo l'onorevole Troisi ha proposto il seguente emendamento: sostituire alle parole « al 1º gennaio 1953 » le altre: « al 1º gennaio 1952 ».

TROISI. Ritengo che dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo tale emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Veniamo però a stabilire, approvando tale emendamento, un precedente che può essere pericoloso.

CAVALLARO NICOLA. Dopo la dichiarazione del Sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo. che trattasi cioé di materia ancora non regolata, mi associo all'emendamento Troisi.

CAVALLARI VINCENZO. Mi meraviglio che questo emendamento venga proposto dall'onorevole Troisi che è uno studioso di questi problemi. Egli dice che desidera la retroattività della decorrenza, perché, se vi fossero partite ancora da regolare, possano fruire di tali benefici. Con ciò egli fa una affermazione che è un'eresia. Infatti, a quale situazione di fatto andremmo incontro? Che delle imprese che si trovano nelle stesse condizioni, che hanno gli stessi meriti e demeriti, gli stessi profitti e perdite, solo per il fatto che la loro partita è stata regolata prima o non è stata regolata prima, sono soggette a trattamento fiscale diverso.

TROISI. Questa materia è tuttora in sospeso.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non si tratta di risolvere problemi di retroattività. Sono tasse che le imprese pagano una volta tanto e una volta all'anno. Questo disegno di legge - ripeto - era stato presentato nel 1952 e, se fosse stato approvato entro detto anno, non ci sarebbero state difficoltà, perché entro l'anno stesso sarebbero state regolate le tasse relative all'anno considerato. Non è imputabile a nessuno se le vicende parlamentari hanno fatto sì che il disegno di legge non potesse essere approvato prima del gennaio 1953 e che, a causa della fine della legislatura, sia ora tornato all'esame del Parlamento. Si tratta quindi di risolvere un modesto problema di opportunità, cioé se si debba tener fede a una certa sistemazione che ha avuto un principio di esecuzione e che vicende, le quali sono al di là dei rapporti che questa legge intende regolare, hanno spinto in una direzione diversa.

CAVALLARI VINCENZO. Fino a che questa legge non venga approvata, rimane in vigore la legge precedente, la quale non porta agevolazioni di sorta. Ora nel 1952 avrebbero dovuto essere pagate dette tasse ai sensi della legge allora vigente. Invece il Sottosegretario di Stato per le finanze viene a dirci che il Ministero delle finanze non le ha fatte ancora pagare.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Avverto che sono stati fatti dei pagamenti in sospeso, i quali verranno definitivamente regolati a conguaglio o meno a seconda della deliberazione del Parlamento.

CAVALLARI VINCENZO. I pagamenti non dovevano farsi in sospeso. Ai sensi della legge vigente tali tasse dovevano essere pagate.

ROSINI. Faccio osservare che queste non lodate società di autotrasporti hanno fatto i loro conti sulla base della legge in vigore ed hanno fissato i prezzi dei biglietti in base alla legge stessa. Ora mi domando: se rimborsiamo queste somme, qualora venisse accolto l'emendamento, non credo che le società rimborserebbero agli acquirenti dei biglietti una quota parte del prezzo in relazione alla diminuzione dei costi.

Quello che ha detto il Sottosegretario di Stato mi conforta nella convinzione che sia opportuno respingere questo emendamento: perché il Governo dovrebbe imparare a non mettere il carro avanti ai buoi. Se c'è una legge, esso deve applicare la legge finché questa non venga modificata.

CASTELLI EDGARDO. Sottosegretario di Stato per le finanze. L'ammontare della imposta entra nel calcolo dei costi come succede per gli altri fattori che concorrono a determinare il costo. In un determinato momento, dovendosi decidere se aumentare determinate tariffe che non sono stabilite a caso. ma sono deliberate dal Comitato interministeriale dei prezzi (C. I. P.), si è ritenuto che, invece di concedere un aumento di tariffe, sarebbe stato più opportuno concedere una diminuzione della tassa di concessione governativa, che è, come dicevo, uno dei fattori del costo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Troisi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo già letto e che ritengo opportuno di rileggere:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto al 1º gennaio 1953».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953. (305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953.

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

CHIARAMELLO, Relatore. In data 13 marzo 1953, la nostra Commissione approvava, in sede legislativa, il disegno di legge n. 3096 col quale venivano concessi alla Valle d'Aosta acconti in ragione di 500 milioni per ognuno degli anni 1951 e 1952, sulle quote di proventi erariali e ciò in attesa che fosse stabilito l'ordinamento finanziario della Valle stessa.

Senonché tale provvedimento non potè essere approvato dal Senato prima del suo scioglimento e così decadde.

L'attuale disegno di legge aggiunge un acconto pure di 500 milioni per l'esercizio 1953.

Richiamandomi alla relazione allora fatta, farò presente che in sede di approvazione dello statuto speciale della Valle di Aosta (legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) l'Assemblea costituente, per quanto concerne la ripartizione delle entrate erariali fra Stato e regione, si limitò a dettare la norma di carattere generale prevista al 1º comma dell'articolo 12, rinviando ad una successiva legge le norme particolari concernenti tale ripartizione, necessarie per la determinazione di un concreto ordinamento finanziario regionale.

Nel suo testo definitivo l'articolo 12 così suona:

« Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

« La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

« Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

« Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico ».

Il terzo comma dell'articolo 50 del predetto statuto regionale stabilisce che:

« Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione ».

Fissando il termine di due anni i deputati dell'Assemblea Costituente intesero stabilire un impegno a favore della regione. Ma tale termine non è d'altronde perentorio.

Il citato terzo comma dell'articolo 50 contiene il preciso riferimento all'articolo 13 dello statuto, che riguarda la materia dell'accertamento delle imposte dirette erariali e il coordinamento degli uffici finanziari dello Stato e della regione, al fine dell'applicazione dei tributi erariali: ciò indica chiaramente che la emananda legge, prevista dal terzo comma dell'articolo 50, deve dettare disposizioni integrative, di completamento e di attuazione, delle norme di carattere generale previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12.

Va rilevato, infatti, che i primi tre commi dell'articolo 12 dettano norme di principio, aventi valore statutario e carattere continuativo: trattasi, infatti, di norme concernenti principî che, in relazione alla loro natura e sostanza, non potrebbero essere revocati, di norme, cioè, che dovrebbero essere soltanto modificate, sì da integrarle con disposizioni di legge di attuazione, atte a stabilire un concreto ordinamento finanziario regionale.

Pertanto le eventuali modifiche alle norme dell'articolo 12 dello statuto non potrebbero essere modifiche di sostanza, ma solo di forma, data la particolare natura e le finalità delle norme stesse.

Per quanto riguarda, poi, il quarto comma dell'articolo 12, che dispone la cessione a favore della regione dei nove decimi del canone annuale percepito per concessioni di derivazioni di acque ad uso idroelettrico, va rilevato che trattasi di norma che non può essere oggetto di revoca o di modifica: la disposizione è, infatti, da porsi in relazione anche ai precedenti articoli 7 e 8 dello statuto e corrisponde all'impegno, già preso dal Governo della liberazione e confermato dalla Assemblea Costituente, di assicurare alla regione i nove decimi dei canoni erariali di concessione di derivazioni di acque pubbliche per usi idroelettrici nonché di dare in concessione gratuita per 99 anni, salvo proroga, alla regione le acque pubbliche non ancora date in concessione dallo Stato. Tale impegno è stato preso a titolo di transazione della vertenza giudiziaria tra i 73 comuni della Valle d'Aosta e lo Stato, poiché i comuni della Valle d'Aosta disponevano di titoli di proprietà per compera dai sovrani o per torrenti acquisiti con notevoli sacrifici finanziari (e ciò indipendentemente dagli atti di affrancamento dei diritti feudali).

Le trattative per la ripartizione definitiva delle entrate erariali fra lo Stato e la regione, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 1951, sono tuttora in corso ed in via di definizione.

Per l'anno 1950 fu raggiunto un accordo in base al quale venne attribuito alla regione il 60 per cento di determinati tributi erariali e la regione percepì per tale anno lire 854.344.981, non comprensive della quota dei nove decimi dei canoni sulle concessioni idroelettriche, che ammontava, per l'anno 1950, a lire 139.276.515.

Va tenuto presente che, agli effetti della determinazione delle entrate e delle spese della regione e agli effetti della conseguente determinazione della quota dei tributi erariali da assegnare alla regione, sono regolarmente conteggiate ed iscritte nel bilancio regionale tutte le entrate proprie della regione, ordinarie e straordinarie, fra le quali

ultime sono pure comprese quelle relative ai proventi annuali degli stabilimenti speciali (Casa da gioco) di Saint Vincent.

In attesa che il raggiungimento di un accordo fra lo Stato e la Giunta regionale permetta di emanare la legge prevista per la ripartizione delle entrate erariali, si rende necessario ed urgente di provvedere al versamento alla regione di adeguati acconti per le annualità scadute 1951, 1952 e 1953 allo scopo di consentire alla regione stessa di far fronte alle rilevanti spese per l'espletamento dei numerosi ed onerosi servizi, statali e non statali, poiché la regione autonoma Valle d'Aosta ha assorbito quasi tutti i servizi statali, eccezione fatta di quelli di carattere nazionale (magistrature, polizia, ferrovie, poste, ecc.).

Va tenuto presente che la regione non ha ancora avuto alcun acconto sulle annualità scadute per quote di riparto di entrate erariali per gli anni 1951, 1952, 1953 e che, dato il forte ritardo nel versamento delle quote arretrate, la Regione ha dovuto contrarre, per effettuare anticipazioni di cassa, rilevanti ed onerosi mutui presso istituti bancari.

Avuto riguardo alla entità della quota di entrate erariali da assegnare alla regione e alla entità delle spese annue per la gestione dei servizi espletati direttamente dalla medesima (i soli servizi scolastici già statali comportano una spesa annua di circa lire 500 milioni), si ritiene che la proposta di concessione alla regione di un acconto di lire un miliardo e mezzo (500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953) sia da considerarsi equa e largamente prudenziale, essendo l'acconto annuo proposto di gran lunga inferiore all'ammontare della quota annua di riparto delle entrate erariali da corrispondersi.

Sono sicuro che la proposta di corresponsione dei suddetti acconti, salvo conguaglio in sede di determinazione e di liquidazione delle quote annue di riparto entrate erariali, non può che essere pienamente approvata dalla nostra Commissione.

DUGONI. Vorrei prima di tutto mettere al corrente la Commissione di uno spassoso fatto che è accaduto su questo miliardo e 500 milioni. Esso è il pretium doloris che il Governo ha pagato per la campagna elettorale nella Valle d'Aosta. Infatti alla vigilia della campagna elettorale l'onorevole Pella si è incontrato con i rappresentanti della Valle d'Aosta e ha fatto annunciare tale anticipo di un miliardo e mezzo, con che i

voti della Valle d'Aosta sono andati dove sono andati. È quindi uno dei casi tipici di non correttezza politica. Non aveva diritto il Governo di comportarsi in questo modo alla vigilia delle elezioni, dopo che per anni si era discusso in proposito.

Non trovo poi che la Valle d'Aosta abbia quella urgenza così grande che si vuole prospettare in questo caso. Se la Valle d'Aosta prende impegni per il versamento di un miliardo per il traforo del Monte Bianco, ciò significa che ha mezzi molto cospicui giacenti nelle sue casse, che del resto sono forniti dal famoso gettito del Casino e dalla situazione generale della Valle. Basta leggere qualsiasi compendio statistico. Essa ha una situazione florida che vorrei augurare - io sono stato uno dei padri dell'attuale statuto della Valle d'Aosta, perché l'ho redatto io personalmente - che tutte le regioni d'Italia avessero la stessa situazione, comprese la Sicilia, la Sardegna e la Puglia.

La premura che vi è di dare tale anticipo è una premura di carattere elettoralistico, a cui mi oppongo in tutte le maniere. Avverto che ho parlato a titolo personale.

COGGIOLA. A parte le considerazioni politiche dell'onorevole Dugoni, esaminando questo disegno di legge, osservo che vi è un ritardo con cui vengono versate alla Valle d'Aosta quote di proventi erariali. Si tratta di saldo di crediti maturati fin dall'aprile del 1951. Rilevo ancora che l'ammontare di questo acconto, come dice la stessa relazione, è molto prudenziale in quanto le somme che si devono alla Valle d'Aosta sono molto superiori.

Ancora una considerazione. A che cosa ha portato il ritardo per la Valle d'Aosta? Essa ha dovuto fare apertura di credito presso le banche, pagando l'8, il 10 per cento di interesse. Probabilmente di questo miliardo e mezzo la Valle d'Aosta ha già dovuto scontare interessi non lontani dai 100 e 150 milioni. C'è quindi un problema generale da affrontare, quello del ritardo col quale lo Stato adempie ai suoi impegni.

Per essere breve, leggerò un ordine del giorno che sottopongo all'approvazione della Commissione, col quale viene impostato il problema dei debiti dello Stato:

« La Commissione finanze e tesoro, constatando come i versamenti dei contributi dovuti per legge dallo Stato agli enti pubblici vengono fatti con ritardo, e gli enti creditori sono costretti a sostenere un notevole carico di interessi ricorrendo ad aperture di credito presso le banche, invita il Governo a soddi-

sfare i propri impegni entro un ragionevole lasso di tempo, e, qualora ciò non avvenga entro tre mesi dalla maturazione del termine di pagamento, disponga che l'ammontare degli interessi sostenuto dagli enti sia a carico dello Stato ».

ASSENNATO. Neppure la Sicilia ha avuto quello che doveva avere!

VALSECCHI. Faccio osservare quanto risulta evidente dalla relazione: che si tratta di un provvedimento approvato già nel marzo scorso. Se la politica vogliamo farla entrare dappertutto, è un conto...

DUGONI. Il provvedimento era di un miliardo, e durante la campagna elettorale è stato annunciato che veniva portato a un miliardo e 500 milioni.

VALSECCHI. Se dovessimo accogliere la tesi dell'onorevole Dugoni e non approvare oggi il provvedimento, nel 1954 arriveremmo a due miliardi, perché ogni anno il debito aumenta di 500 milioni. È evidente che non possiamo uscire dal seminato, cioè dall'ambito di questo provvedimento, perché se andassimo a vedere se la Valle d'Aosta deve o non deve avere denari dallo Stato, entreremmo nella materia costituzionale e il discorso diverrebbe un altro. Nell'attesa della legge di attuazione, si danno anticipi che arrivano all'ordine di un miliardo e mezzo. Se poi la Valle d'Aosta intende partecipare con un miliardo al traforo del Monte Bianco, è una spesa a cui provvede con il proprio bilancio e l'ha stabilita con un finanziamento che non ha nulla a che vedere con questa legge. La Valle d'Aosta fa fronte alle sue spese ricorrendo per forza al credito bancario con relativo pagamento di interessi. Noi, dove possiamo, dobbiamo evitare questo scandalo per cui un ente pubblico, che deve ricevere dallo Stato un certo capitale, ricorra per fornirsi di denaro ad enti privati, pagando per di più gli interessi in quanto lo Stato ritarda il versamento delle somme dovute.

Credo quindi che possa essere accolto l'invito espresso dal relatore onorevole Chiaramello.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi consentirà l'onorevole Dugoni, anche se una cordiale amicizia da molti anni mi lega a lui, di respingere nel modo più netto nella sostanza e nella forma il suo intervento, il quale del resto è stato già controbattuto dai concordi interventi non solo di un collega della maggioranza, ma anche di un collega che milita nei suoi stessi banchi. Basta osservare che il contributo portato da questo provvedimento non è di

un miliardo e 500 milioni complessivi come indicato nell'articolo 2, ma di 500 milioni annui, come indicato nell'articolo 1. Come ha fatto rilevare l'onorevole Valsecchi, se si ritarda ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento, il miliardo e mezzo salirà a due miliardi di lire.

Quanto all'ordine del giorno, non posso accettarlo nella forma attuale, perché non vi si parla di un impegno che possa prendere il Governo. Il Governo può pagare soltanto in funzione di una determinata legge, che per altro attualmente non esiste. Ed è già una prova sufficiente di buona volontà del Governo, questo andare incontro a una situazione che, se non è scandalistica secondo le affermazioni dell'onorevole Dugoni, è per lo meno preoccupante da molti punti di vista.

CAlATI. Ho chiesto la parola per dichiararmi contrario all'ordine del giorno presentato dal collega onorevole Coggiola, perché non c'è mai stata una prassi per cui lo Stato debba pagare gli interessi sulle somme da esso dovute; in secondo luogo perché ciò è contrario alle norme contenute nella legge e nel regolamento di contabilità di Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Coggiola insiste nell'ordine del giorno ?

COGGIOLA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Coggiola già letto dal presentatore e che io torno ora a leggere:

« La Commissione finanze e tesoro, constatando come i versamenti dei contributi dovuti per legge dallo Stato agli enti pubblici vengono fatti con ritardo, e gli enti creditori sono costretti a sostenere un notevole carico di interessi ricorrendo ad aperture di credito presso le banche, invita il Governo a soddisfare i propri impegni entro un ragionevole lasso di tempo, e, qualora ciò non avvenga entro tre mesi dalla maturazione del termine di pagamento, disponga che l'ammontare degli interessi sostenuto dagli enti sia a carico dello Stato ».

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dal 3º comma dell'articolo 50 dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952

e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« All'onere complessivo di lire 1.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'importo di lire un miliardo afferente agli anni 1951 e 1952, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 e per i restanti 500 milioni relativi all'anno 1953 con quota parte del fondo speciale iscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 ».

CHIARAMELLO, Relatore. Propongo di aggiungere dopo le parole « per l'esercizio finanziario 1951-52 » le parole: « in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 », e ciò con riferimento a quanto fu stabilito dalla nostra Commissione nella precedente seduta del 2 corrente circa l'utilizzo dei fondi di cui alla legge dianzi citata.

DE MARTINO FRANCESCO. Il Governo è d'accordo ?

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo. Del resto esso non ha bisogno di pronunciarsi. Si tratta di una integrazione di carattere formale, necessaria ai fini della copertura. Come ha dianzi detto il relatore, e come rammenteranno i colleghi, la questione venne esaminata dalla nostra Commissione nella precedente seduta in sede legislativa del 2 dicembre corrente, presente il Ministro del tesoro, allo scopo di risolvere difficoltà sorte in merito all'interpretazione delle norme contenute nella legge 13 marzo 1953, n. 151.

Pongo in votazione l'articolo 2 che, con l'aggiunta proposta dal relatore, viene ad avere la seguente dizione:

« All'onere complessivo di lire 1.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'importo di lire un miliardo afferente agli anni 1951 e 1952, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151, e per i restanti 500 milioni relativi all'anno

1953, con quota parte del fondo speciale inscritto al capitolo 487 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Seque la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta dei segue .ti disegni di legge:

Provvedimenti economici per i dipendenti statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Urgenza) (489):

Provvedimenti in materia di tasse sulle

concessioni governative (284):

(La Commissione approva).

Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953 (305):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 37
Voti contrari 1
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alpino, Angioy, Arcaini, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, De Martino Carmine, Dugoni, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Grasso Nicolosi Anna, Guggenberg, Lombardi Ruggero, Longoni, Mannironi, Napolitano Giorgio, Peco-

raro, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Sabatini, Schiratti, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 13.30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI